

**REPERTORIO N. 7122**

**FASCICOLO N. 5084**

**VERBALE DI ASSEMBLEA  
REPUBBLICA ITALIANA**

Addì 7 (sette) agosto 2020 (duemilaventi).

In Firenze, Lungarno Aldo Moro n.3, presso Tuscan Hall.

Alle ore tredici e minuti quindici.

**Davanti a me dottoressa SERENA MEUCCI**, Notaio in Sesto Fiorentino, iscritta al Ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato

**E' PRESENTE**

- MOLLI GIADA, nata a Firenze il 6 settembre 1976, residente e domiciliata a Bagno a Ripoli (FI) Via Roma n.548, frazione Osteria Nuova, codice fiscale: MLL GDI 76P46 D612T.

Detta Comparsante, cittadina italiana, della cui identità personale io Notaio sono certa dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società cooperativa "**COOPERATIVA LAVORATORI AUSILIARI DEL TRAFFICO L.A.T.**", in forma abbreviata "**COOPLAT**" con sede legale in Firenze, Via Menabrea n.1, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze, codice fiscale e Partita Iva 00425640489, numero R.E.A. FI - 101269, iscritta con il numero A113823 all'Albo Società Cooperative - Sezione Cooperative a mutualità prevalente presso il Registro delle Imprese di Firenze, e mi richiede di fare constare con il presente Verbale dello svolgimento e delle deliberazioni dell'Assemblea della predetta Società, in sede straordinaria, qui riunita per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

5. Emissione di strumenti finanziari partecipativi a favore di soci e di terzi ai sensi dell'art.24 dello Statuto sociale

Aderendo alla richiesta fattami io Notaio dò atto dello svolgimento della predetta Assemblea nel modo seguente:

su deliberazione dell'Assemblea assume la Presidenza la Comparsante Molli Giada, la quale constata, dichiara, verifica ed accerta:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata in osservanza alle modalità previste dall'articolo 32 dello statuto mediante pubblicazione dell'avviso di convocazione sul giornale quotidiano La Repubblica in data 21 luglio 2020

- che la presente assemblea si svolge in seconda convocazione essendo andata deserta quella convocata per il giorno per il giorno giovedì 6 agosto 2020 alle ore 03,00 presso Tuscan Hall;

- che attualmente sono presenti personalmente o mediante deleghe da rimanere depositate in originale agli atti sociali, numero 317 (trecentodiciassette) soci, su un totale di 917 (novecentodiciassette);

- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti: sé medesima quale Presidente ed i signori Porreca Jan, nato a Bagno a Ripoli (FI) il 1 giugno 1989, quale Vice Presidente; Grazzini Sergio, nato a Firenze il 6 luglio 1961, Cozza Alessandro, nato a Umbriatico (KR) il 30 luglio 1973, Conti Daniela, nata a Pontassieve (FI) il 4 aprile 1964, Mussat Sartor Fabrizio, nato a Milano il 21 novembre 1967, Nugara Cettina, nata in Svizzera il 21 ottobre 1974, Lippi Guendalina, nata a Pistoia il 20 agosto 1958, Gragnani Tiziano, nato a Barga (LU) il 27 giugno 1980 e Daissè Marco, nato a Venezia il 23 dicembre 1974, tutti quali Consiglieri;

- che del Collegio sindacale sono presenti Mochi Lorenzo, nato a Radda in Chianti (SI) il 9 maggio 1945, quale Presidente; Formichi Paolo, nato a Firenze il 21 maggio 1961, quale Sindaco;

e dichiara di avere accertato l'identità e la legittimazione di tutti i presenti e di aver verificato la regolarità della costituzione della presente Assemblea ai sensi dell'articolo 34 del vigente statuto in seconda convocazione e pertanto che la stessa Assemblea è atta a deliberare sull'argomento posto all'Ordine del Giorno in sede straordinaria e sopra riportato.

Quindi il Presidente provvede a regolare lo svolgimento dell'Assemblea e a tal fine rinvia a quanto già esposto nella parte ordinaria della presente assemblea e dichiara e fa presente agli intervenuti quanto segue:

In data 9 dicembre 2019 l'assemblea straordinaria (con verbale ricevuto dal Notaio Pasquale Marino rep. 63819/11680 registrato a Firenze il 16 dicembre 2019 al n. 25640) ha deliberato l'emissione di SFP (SFP 2019) approvando il relativo regolamento "Strumenti finanzia partecipativi - SFP 2019 (Cat. A) - SFP 2019 (Cat. B)", operazione alla quale non è stata data alcuna esecuzione né attuazione. In particolare, non è stato proceduto all'emissione dei titoli, non è stato effettuato alcun apporto né si è proceduto alla contabilizzazione di alcuna riserva in bilancio.

Alla luce di quanto analiticamente esposto nella parte ordinaria della presente assemblea si rende necessario in base al piano di ristrutturazione approvato, procedere a una nuova emissione di strumenti finanziari partecipativi, con revoca/annullamento della emissione deliberata in data 9 dicembre 2019, alla quale come detto, non è seguito alcun apporto.

In vista della deliberanda emissione di SFP il Presidente espone altresì agli intervenuti l'opportunità di deliberare un aggiornamento tecnico del vigente statuto precisando che gli apporti (di soci e di terzi) possono essere effettuati anche mediante compensazione di crediti, modificando così il comma 2 dell'art. 24 del vigente Statuto.

Il presidente quindi propone di emettere strumenti finanziari partecipativi per un importo massimo complessivi di euro 7.000.000,00 (settemilioni virgola zero zero) da offrire in sottoscrizione ai Soci Cooperatori e/o Sovventori e/o dipendenti (SFP di I° Livello) e/o a terzi (SFP di II° e III° Livello) e dà lettura dei tre Regolamenti che disciplinano, in particolare, le modalità, le condizioni di emissione, il regime di circolazione e i diritti degli strumenti finanziari partecipativi, regolamenti che, firmati dal Presidente e da me Notaio, si allegano rispettivamente al presente atto sotto lettere "A" (Regolamento degli strumenti finanziari partecipativi di I° LIVELLO), "B" (Regolamento degli strumenti finanziari partecipativi di II° LIVELLO) e "C" (Regolamento degli strumenti finanziari partecipativi di III° LIVELLO) e precisamente propone:

- Emissione di strumenti finanziari partecipativi di I° LIVELLO (SFP di I° LIVELLO) in conformità al Regolamento per l'importo massimo di euro 1.500.000,00 (unmilionequattrocentomila virgola zero zero) da offrire ai Soci Cooperatori e/o Sovventori e/o dipendenti a fronte di apporti in denaro o mediante compensazione di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti della società, con valore nominare di euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) ciascuno per un numero massimo di 30.000 (trentamila) titoli, e da versare, in caso di adempimento dell'obbligo di apporto con denaro, entro il 31 dicembre 2020, e comunque nel diverso termine comunicato dal Consiglio di Amministrazione; gli SFP di I° LIVELLO non attribuiscono ai titolari il diritto di intervento né il diritto di voto nell'assemblea generale della società né altro diritto amministrativo con riferimento alla società, fermo quanto previsto dall'art. 2376 comma 1 c.c. e attribuiscono i diritti patrimoniali meglio precisati nel Regolamento allegato sub "A", al quale viene fatto espresso riferimento e rinvio per ogni aspetto e disciplina;

- Emissione di strumenti finanziari partecipativi di II° LIVELLO (SFP di II° LIVELLO) in conformità al Regolamento per l'importo massimo di euro 3.500.000,00 (tremilacinquecentomila virgola zero zero) da offrire a terzi a fronte di apporti in denaro o mediante compensazione di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti della società, del valore nominare di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuno per un numero massimo di 3500 (tremilacinquecento) titoli e da versare in caso di adempimento dell'obbligo di apporto con denaro, entro il 31/12/2020, e comunque nel diverso termine comunicato dal Consiglio di Amministrazione; gli SFP di II° LIVELLO non attribuiscono ai titolari il diritto di intervento né il diritto di voto nell'assemblea generale della società né altro diritto amministrativo con riferimento alla società, fermo quanto previsto dall'art. 2376 comma 1 c.c. e attribuiscono i diritti patrimoniali meglio precisati nel Regolamento allegato sub "B" al quale viene fatto espresso riferimento e rinvio per ogni aspetto e disciplina;

- Emissione di strumenti finanziari partecipativi di III° LIVELLO (SFP di III° LIVELLO) in conformità al Regolamento per l'importo massimo di euro 2.000.000,00 (duemilioni virgola zero zero) da offrire a terzi a fronte di apporti in denaro o mediante compensazione di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti della società, del valore nominare di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ciascuno, per un numero massimo di 200 (duecento) titoli, e da versare in caso di adempimento dell'obbligo di apporto con denaro, entro il 31/12/2020, e comunque nel diverso termine comunicato dal Consiglio di Amministrazione; i titolari di SFP di III° LIVELLO hanno diritto di esprimere ai sensi dell'art. 2526 c.c. un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale e ad essi spettano i diritti patrimoniali meglio precisati nel Regolamento allegato sub "C", al quale viene fatto espresso riferimento e rinvio per ogni aspetto e disciplina.

Il presidente invita quindi l'Assemblea a deliberare in proposito.

Dopo articolata ed esauriente discussione l'assemblea, come il Presidente dichiara e accerta, con il voto favorevole di numero 210 (duecentodieci) soci, l'astensione di nessun socio ed il voto contrario di numero 107 (centosette) soci

#### DELIBERA DI

1) revocare/annullare l'emissione di strumenti finanziari partecipativi deliberata dall'assemblea in data 9 dicembre 2009 con verbale ricevuto dal Notaio Pasquale Marino rep. 63819/11680 e relativo regolamento "Strumenti finanziari partecipativi - SFP 2019 (Cat. A) - SFP 2019 (Cat. B)" dando atto che a tale delibera non è stata data alcuna esecuzione/attuazione;

2) modificare l'art. 24 dello statuto sociale sostituendo il comma 2 con il seguente nuovo testo "Gli apporti dei sottoscrittori degli strumenti finanziari partecipativi possono avere ad oggetto denaro anche mediante compensazione di crediti vantati nei confronti della cooperativa, e vengono iscritti ad apposita riserva del patrimonio netto", restando invariati il comma 1 e tutti i successivi comma e approvare pertanto il nuovo testo di Statuto che mi viene consegnato dal Presidente e che ai allega sotto lettera "D"

3) emettere, a norma dell'articolo 24 dello Statuto sociale, strumenti finanziari partecipativi per l'importo massimo di euro 7.000.000,00 (settemilioni virgola zero zero) e precisamente strumenti finanziari partecipativi di I° LIVELLO, di II° LIVELLO e di III° LIVELLO secondo le caratteristiche tutte sopra esposte dal Presidente da intendere come qui integralmente riportati;

4) di approvare articolo per articolo e integralmente nel loro contenuto i tre Regola-

menti e precisamente: REGOLAMENTO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI DI I° LIVELLO allegato sotto lettera "A" , REGOLAMENTO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI DI II° LIVELLO allegato sotto lettera "B" e REGOLAMENTO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI DI III° LIVELLO allegato sotto lettera "C";

5) di delegare il Presidente Signora Molli Giada ad apportare al presente atto tutte le modifiche ed integrazioni che venissero richieste in sede di deposito ed iscrizione del presente atto nel Registro delle Imprese, delegando me Notaio all'adempimento delle formalità finalizzate al deposito e all'iscrizione.

Nessuno degli intervenuti chiedendo la parola e null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la trattazione del presente punto all'ordine del giorno presente Assemblea alle ore tredici e minuti quarantacinque.

Ai fini della Comunicazione Unica la Comparente, nella qualità, si dichiara edotta di quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 convertito in legge 2 aprile 2007, n. 40.

La Comparente dichiara di avere previamente ricevuto dal notaio rogante l'informativa prevista dall'art.13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR e art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, riconoscendo che il trattamento dei dati potrà avvenire anche per le finalità previste dalla normativa in materia di antiriciclaggio.

Ai sensi e per gli effetti di quest'ultima normativa, ogni parte interessata dichiara di aver fornito quanto necessario alla identificazione con le modalità e nei termini stabiliti dalla disciplina vigente in materia e di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati.

La Comparenti dispensa me Notaio dalla lettura di quanto allegato.

Questo atto, da me Notaio ricevuto per richiesta della Comparente, è stato da me letto a essa Comparente che lo ha approvato e confermato.

Atto scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia, salvo quanto scritto a penna di mia mano, su quindici pagine di quattro fogli, viene sottoscritto dalla Comparente e da me Notaio alle ore quattordici.

F.to: Giada Molli

F.to: Serena Meucci Notaio (impronta del sigillo)

Allegato "A" ai  
n. 5084 del Fascicolo

**REGOLAMENTO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI DI I°  
LIVELLO EMESSI DA COOPLAT SOCIETA' COOPERATIVA**

\*\*\*\*

**1. OGGETTO**

- 1.1 Il presente regolamento (di seguito il "Regolamento") disciplina le modalità e le condizioni di emissione, il regime di circolazione ed i diritti degli strumenti finanziari partecipativi di I° Livello, ex art. 2346, comma sesto, cod. civ. (di seguito gli "SFP di I° Livello") di Cooplat Società Cooperativa (di seguito anche solo la "Cooplat" o "Cooperativa" o "Società"), la cui emissione è stata approvata con delibera dell'assemblea straordinaria del 7 agosto 2020. Il Regolamento costituisce parte integrante dello Statuto della Società, ai sensi di quanto disposto dall'art. 24 bis del medesimo Statuto.
- 1.2 Gli SFP di I° Livello non costituiscono titoli di credito e possono essere trasferiti unicamente in conformità alle previsioni del Regolamento.
- 1.3 Gli SFP sono indivisibili e rappresentati da certificati cartacei rilasciati dalla Società e sottoscritti da un amministratore della stessa (i "Certificati"). I Titolari potranno, comunque, richiedere il frazionamento dei Certificati.
- 1.4 Ciascun Certificato è nominativo e contiene l'indicazione della ragione o dominazione sociale, della sede legale, della data di costituzione, del codice fiscale e degli altri elementi identificativi del titolare del Certificato (il "Titolare").
- 1.5 Ciascun Certificato deve inoltre riportare l'indicazione dei trasferimenti, dei vincoli sullo stesso e delle limitazioni al trasferimento.
- 1.6 La Società istituisce ed aggiorna il registro dei Titolari (di seguito il "Registro") indicandovi:
- (i) il numero degli SFP di I° Livello emessi ed in circolazione;
  - (ii) il codice fiscale e gli altri elementi identificativi di ciascun Titolare e degli eventuali successivi Titolari che siano divenuti tali in conformità alle previsioni del Regolamento;
  - (iii) i trasferimenti e gli eventuali vincoli relativi agli SFP di I° Livello.

**2. APPORTO**

- 2.1 Gli SFP di I° Livello hanno un valore nominale pari ad € 50,00 (cinquantavirgolazerozero) e sono sottoscritti a fronte di apporti in denaro o mediante compensazione di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti la

Società da Soci Cooperatori e/o Sovventori e/o dipendenti per complessivi massimi € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00), come previsto dal Piano industriale e finanziario 2020 – 2023 (“**Apporto**”).

2.2 Ove gli SFP siano sottoscritti a fronte di apporti in denaro, il versamento avverrà, secondo le modalità ed i tempi che il Consiglio di Gestione comunicherà ai sottoscrittori e comunque entro il 31.12.2020. Ove la sottoscrizione avvenga a fronte di compensazione di crediti, la liberazione avverrà al momento a partire dal quale il credito divenga esigibile nei confronti della Società ovvero, se già esigibile, al momento della sottoscrizione.

2.3 È competenza del Consiglio di Amministrazione procedere al loro collocamento, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento e dalla delibera di emissione.

L’apporto ha natura patrimoniale, e viene contabilizzato in un’apposita riserva indisponibile del patrimonio netto denominata “Riserva Apporto Strumenti Finanziari Partecipativi di I° Livello” (la “**Riserva SFP di I° Livello**”), fermo quanto *infra* previsto dal Regolamento in tema di utilizzo della predetta Riserva SFP di I° Livello in caso di assorbimento delle perdite eventualmente subite dalla Società. Fatti salvi i diritti patrimoniali disciplinati dal Regolamento, la titolarità degli SFP di I° Livello non attribuisce diritto alla restituzione di quanto oggetto di apporto.

2.4 La riserva indisponibile non può essere accorpata ad altre voci del patrimonio netto, né può essere utilizzata a copertura delle perdite derivanti dal bilancio della Società se non nel caso in cui ricorrano i presupposti per la riduzione obbligatoria del capitale sociale e solo dopo che siano state integralmente utilizzate tutte le altre riserve a tal fine utilizzabili. L’eventuale riduzione della predetta riserva per perdite non comporta, in ogni caso, l’estinzione degli SFP di I° Livello, che resta disciplinata unicamente dalle previsioni di cui al successivo Articolo 5.

### 3. DIRITTI PATRIMONIALI

31 Ciascun SFP di I° Livello attribuisce al Titolare che risulti regolarmente iscritto nel Registro i seguenti, proporzionalmente al numero di SFP sottoscritti, i seguenti diritti patrimoniali:

(i) il diritto di ricevere una remunerazione (di seguito la “Remunerazione”), fermo il rispetto dei limiti di cui all’articolo 2514 lett. b) e c) codice civile, *pari passu* e pro quota in relazione al loro valore nominale non ancora riscattato, a decorrere dall’approvazione del bilancio al 31.12.2022, subordinatamente a che;

- il bilancio dell’esercizio di riferimento evidenzi un Patrimonio Netto uguale o superiore a € 9.000.000 (novemilioni virgola zero zero);

- il bilancio si sia chiuso con un risultato di esercizio positivo (utile);

- vi sia stato, nel trimestre solare precedente al momento del pagamento, un ammontare medio di disponibilità liquide non inferiore ad € 4.000.000,00 (quattromilioni virgola zero zero), quale riserva prudenziale di liquidità

L'ammontare della Remunerazione, distribuita in via prioritaria rispetto ai Titolari di SFP di II° e III° livello, sarà determinato come il minor valore tra:

- (a) un importo pari all'applicazione, al valore degli SFP sottoscritti e liberati residui alla data di chiusura del bilancio di esercizio, dell'indice dei prezzi al consumo FOI aumentato di 0,5 punti;
- (b) un importo pari al 15% degli utili di esercizio risultanti dal bilancio di esercizio, ovvero per il solo esercizio 2022 un importo pari al 15% dei maggiori utili eventualmente consuntivati rispetto al valore previsto nel piano industriale della società;

Tale importo sarà erogato entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio di riferimento (la "Data di Diritto all'Erogazione") nel limite delle disponibilità liquide eccedenti € 4.000.000,00 e, ove incapienti, nei successivi 5 (cinque) mesi nel limite dell'ammontare medio di disponibilità liquide di ogni mese solare successivo alla Data di Diritto all'Erogazione.

Ai fini del presente Regolamento, per "ammontare medio delle disponibilità liquide disponibili" si intende la media aritmetica delle consistenze giornaliere (per il periodo di riferimento) della sommatoria degli ammontari di cassa, giacenze presso banche ed enti finanziari e titoli non di partecipazione ovunque classificati o classificabili ai fini del Bilancio d'esercizio della CFT (e quindi esclusi i titoli vincolati a garanzia di terzi) senza tener conto delle erogazioni effettuate nel mese per remunerazione agli SFP di I°, II° e III° Livello.

- (ii) il diritto, nell'ipotesi in cui l'assemblea deliberi di non distribuire utili, che questi vengano comunque destinati alla eventuale ricostituzione della Riserva SFP di I° Livello con priorità rispetto a qualunque altra riserva.
- (iii) nel caso di riduzione volontaria del capitale sociale mediante rimborso dello stesso ai soci ovvero mediante liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti, il diritto a ricevere la quota relativa a quanto complessivamente oggetto di restituzione o di liberazione a favore dei soci e dei Titolari, in via prioritaria rispetto ai soci ed ai Titolari di SFP di II° e III° Livello, fino a concorrenza di un importo massimo complessivo pari al valore dell'Apporto (dedotto quanto già percepito dai Titolari di SFP di I° livello per ragioni diverse dalla Remunerazione), ;

- (iv) in caso di liquidazione della Società, gli SFP daranno diritto a ricevere il riparto dell'attivo residuo di liquidazione, dopo lo scioglimento e la messa in liquidazione della Società, quale risultante al netto del pagamento degli importi dovuti nei confronti dei creditori della Società (il "**Residuo di Liquidazione**"), con priorità rispetto ai soci (siano essi cooperatori, speciali, finanziatori o sovventori) o altri titolari di quote di partecipazione cooperativa o di strumenti finanziari, come di seguito specificato. Resta precisato che i Titolari avranno diritto a ricevere il 100% del Residuo di Liquidazione fino a concorrenza di un importo massimo complessivo pari all'Apporto (dedotto quanto già percepito dai Titolari di SFP di I° livello per ragioni diverse dalla Remunerazione).
  - (v) il diritto di opzione in caso di emissione, da parte della Società, di ulteriori azioni, strumenti finanziari partecipativi non rimborsabili (ulteriori rispetto a quelli deliberati in data 7 agosto 2020 ), obbligazioni convertibili o ulteriori strumenti finanziari.
- 32 I diritti di cui al precedente Paragrafo 3.1 vengono meno, in ogni caso, allorché i Titolari, anche a seguito di più distribuzioni (diverse dalla Remunerazione), abbiano percepito complessivamente una somma pari all'Apporto.

#### 4. DIRITTI AMMINISTRATIVI

- 4.1 Gli SFP di I° Livello non attribuiscono ai Titolari il diritto d'intervento né il diritto di voto nell'Assemblea generale della Società, né altro diritto amministrativo con riferimento alla Società, fatta eccezione per quanto previsto di seguito nel presente Articolo 4.
- 4.2. Ai sensi dell'art. 2376, comma primo, cod. civ., i Titolari di SFP di I° Livello approvano le deliberazioni dell'Assemblea generale che pregiudichino i diritti degli SFP di I° Livello previsti dal Regolamento.
- 4.3 Al fine di consentire ai Titolari di SFP di approvare le delibere dell'Assemblea generale di cui al precedente paragrafo 4.2, il Consiglio di amministrazione della Società deve darne notizia in tempo utile al Rappresentante dei Titolari di SFP di I° Livello, mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 25 (venticinque) giorni prima dell'assemblea, indicando l'oggetto della delibera che necessita di approvazione.  
Il Rappresentante Comune dei Titolari degli SFP di I° Livello comunicherà il proprio assenso o dissenso al Consiglio di Amministrazione almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'Assemblea generale mediante comunicazione scritta. In caso di dissenso dei Titolari di SFP di I° Livello, l'Assemblea generale non potrà validamente deliberare sulle materie di cui al precedente punto 4. 2.
- 4.4 Ai fini dell'esercizio dei diritti amministrativi dei Titolari di SFP di I° Livello di cui al presente regolamento e per l'ipotesi in cui i Titolari di SFP di I° Livello

trasferissero in tutto o in parte a soggetti diversi i propri SFP, ai sensi del successivo art. 6, è istituita l'Assemblea Speciale dei Titolari di SFP di I° Livello.

- 4.5 L'Assemblea Speciale è convocata o dal Rappresentante Comune dei Titolari di SFP di I° Livello o dal Consiglio di Amministrazione mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza che dovrà tenersi almeno 7 giorni prima della data prevista per l'Assemblea generale, indicando l'oggetto della delibera che necessita di approvazione.
- 4.6 L'Assemblea Speciale è costituita e delibera con le maggioranze richieste dall'art. 2363 e ss. c.c. e nomina, nella prima riunione utile, il Rappresentante Comune dei Titolari di SFP di I° Livello. Il Presidente dell'Assemblea Speciale è eletto con il voto della maggioranza dei presenti. All'Assemblea Speciale si applicano, in quanto compatibili, gli articoli dello Statuto della Società, relativi all'Assemblea generale, fermo restando che il numero di SFP necessario per poter richiedere al Consiglio di Amministrazione la convocazione dell'Assemblea Speciale è almeno pari al 10% (dieci per cento) degli SFP di I° Livello in circolazione. Le riunioni dell'Assemblea Speciale potranno tenersi anche per videoconferenza o teleconferenza, purché tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.
- 4.7 Dovrà essere posta a disposizione dei Titolari, negli stessi termini e modalità previste dalla legge o dallo Statuto per i soci, copia degli avvisi di convocazione dell'Assemblea generale della Società, copia del bilancio e delle eventuali relazioni infrannuali e copia di ogni altra relazione ed informazione trasmessa ai soci ai sensi di legge e di Statuto.
- 4.8 Il Rappresentante dell'Assemblea Speciale dei Titolari di SFP di I° Livello dovrà trasmettere al Consiglio di Amministrazione della Società il verbale delle deliberazioni assunte dalla predetta assemblea almeno 5 giorni prima della data prevista per l'Assemblea generale.

## 5. DURATA ED ESTINZIONE

- 5.1 Gli SFP di I° Livello hanno durata pari a quella della Società o, se antecedente, fino alla data in cui i Titolari abbiano percepito, in attuazione e in conformità al Regolamento, somme (diverse dalle Remunerazioni di cui all'art.3.1) per importo pari all'Apporto.

## 6. DIRITTO DI RISCATTO

- 6.1 Ciascun SFP di I° Livello attribuisce al Titolare che risulti regolarmente iscritto nel Registro, proporzionalmente al numero di SFP sottoscritti e liberati il diritto a riscattare i propri SFP, a far data dall'approvazione del bilancio al 31.12.2022 ed

entro 12 mesi successivi alla chiusura di ciascun successivo esercizio, ove:

- il bilancio evidenzi un patrimonio netto superiore ad € 9 mln;
- il bilancio presenti un risultato d'esercizio positivo (utile);
- al momento dell'esercizio del riscatto vi sia un ammontare medio delle disponibilità liquide nel trimestre solare precedente non inferiore ad € 4.000.000,00 (quattromilionivirgolazerozero);
- l'ammontare medio delle disponibilità liquide per i mesi solari successivi a quello di erogazione della Remunerazione di cui all'art.3.1 a tutte le categorie di SFP, sia superiore ad € 3.000.000,00 (tremilioni virgola zero zero).

6.2 In caso di esercizio del diritto di Riscatto il Titolare di SFP di I° Livello avrà diritto a ricevere il minor valore tra:

- (a) un importo pari al valore complessivo degli SFP sottoscritti e liberati residui alla data di chiusura dell'esercizio;
- (b) un importo pari al 15% degli utili di esercizio risultanti dal bilancio di esercizio, ovvero per il solo esercizio 2022 un importo pari al 15% dei maggiori utili eventualmente consuntivati rispetto al valore previsto nel piano industriale della società.

Tale importo sarà erogato nel limite delle disponibilità liquide disponibili eccedenti 3.000.000,00 (tremilionivirgolazerozero) quale ammontare medio di ogni mese solare successivo a quello di erogazione della Remunerazione di cui all'art. 3.1 a tutte le categorie di SFP.

## 7. REGIME DI CIRCOLAZIONE DEGLI SFP

7.1 Gli SFP non sono suscettibili di frazionamento.

7.2 Potranno tuttavia essere trasferiti esclusivamente previa comunicazione al Consiglio di Amministrazione, che avrà facoltà di pronunciarsi in merito entro 60 (sessanta) giorni, secondo quanto previsto dall'art. 23 dello Statuto sociale. E' escluso in ogni caso il trasferimento a soggetti direttamente od indirettamente riconducibili ad operatori concorrenti di Cooplat.

In caso di mancato gradimento, il consiglio provvederà ad indicare altro acquirente gradito. Decorso il predetto termine, i titoli potranno essere trasferiti al proposto acquirente.

7.3 Nel presente Regolamento e, in particolare, ai fini del presente Articolo 6, per "trasferimento" e "trasferire" (e le relative declinazioni) si intende qualsiasi fatto, atto, negozio o altra operazione o serie di operazioni di disposizione e/o di alienazione in forza del quale si consegna (anche se transitoriamente), in via diretta o indiretta, volontariamente o coattivamente, a titolo oneroso e/o a titolo gratuito, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà e/o della nuda proprietà, e/o

della detenzione, e/o del possesso e/o di qualsiasi altro diritto reale o personale di godimento, a seconda del contesto, sugli SFP di I° Livello (o parte di essi), oppure la costituzione o il trasferimento a titolo gratuito e/o oneroso di qualsiasi diritto reale o personale di godimento, a seconda del contesto, sugli SFP di I° Livello (o parte di essi) nella più ampia accezione dei predetti termini e quindi, oltre alla vendita, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l'espropriazione, la donazione, la cessione a titolo gratuito, la permuta, il conferimento in società, la vendita forzata, la vendita in blocco, i trasferimenti che conseguono alla fusione, scissione o liquidazione della società, i trasferimenti per effetto di affitto di azienda, cessione di azienda o di ramo di azienda, lo swap, il riporto, la *datio in solutum*, l'intestazione fiduciaria, la costituzione in trust ed ogni altro negozio ad effetti traslativi, la costituzione di diritti di pegno, ipoteca, diritti di opzione, diritti di prelazione o qualsiasi altro diritto di terzi o garanzia nonché qualsiasi altra operazione e/o transazione o serie di operazioni e/o transazioni aventi un effetto equivalente.

- 7.4 Al fine di trasferire gli SFP di I° Livello, il Titolare dovrà domandare alla Società la registrazione del nome dell'avente causa nel Registro, indicando il quantitativo di SFP trasferiti ed il numero del certificato, sulla base di un atto di compravendita con sottoscrizione autenticata ai sensi di legge ovvero sulla base di una serie continua di girate, con sottoscrizione autenticata ai sensi di legge, in favore dell'avente causa.
- 7.5 Eseguite le predette formalità, i relativi SFP s'intenderanno validamente ed efficacemente trasferiti.
- 8. PAGAMENTI ED ARROTONDAMENTI**
- 8.1 Il pagamento di qualsiasi somma dovuta ai Titolari ai sensi del Regolamento sarà eseguito, sul conto comunicato dal Titolare, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento che costituisce titolo per il pagamento.
- 8.2 Gli eventuali pagamenti avranno luogo a favore dei Titolari per importi non inferiori al centesimo di Euro. Qualora risulti dovuto al Titolare un importo frazionario superiore al centesimo di Euro, se il terzo decimale è uguale o maggiore di 5 (cinque), il pagamento sarà effettuato con arrotondamento al centesimo di Euro superiore, mentre laddove il terzo decimale sia inferiore a 5 (cinque), il pagamento sarà effettuato con arrotondamento al centesimo di Euro inferiore.
- 9. ASSENZA DI GARANZIE**
- 9.1 Non sono concesse garanzie né sono stati assunti impegni per garantire i diritti patrimoniali spettanti agli SFP.
- 9.2 Il Titolare, con la sottoscrizione degli SFP, riconosce ed accetta che la sottoscrizione degli SFP costituisce un investimento di rischio, considerato che gli SFP sono emessi senza obbligo di rimborso e conferiscono esclusivamente i diritti patrimoniali espressamente previsti nel Regolamento.

## **10. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

- 10.1 Il Regolamento e gli SFP sono regolati dalla legge della Repubblica Italiana.
- 10.2 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i Titolari e la Società relative agli SFP e alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del Regolamento, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Firenze, fatti salvi i casi di competenza territoriale inderogabile per legge.

## **11. DISPOSIZIONI VARIE**

- 11.1 Tutte le comunicazioni tra la Società e i Titolari saranno effettuate con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC – Posta Elettronica Certificata – se alla Società, presso la sede sociale o all'indirizzo PEC come comunicati al competente Registro delle Imprese e, se ai Titolari, presso la sede o all'indirizzo PEC risultante dal Registro delle Imprese.
- 11.2 La sottoscrizione e il possesso degli SFP comporta la piena conoscenza e la incondizionata accettazione dei Regolamenti SFP di I°, II° e III° Livello e dello Statuto.
- 11.3 Tutti i termini indicati con la lettera maiuscola non diversamente definiti dal Regolamento hanno il significato ad essi attribuito dallo Statuto.
- 11.4 Per quanto non disciplinato dal Regolamento si applicano le disposizioni di Statuto e di legge.

*Allegato "B" al  
n. 5084 del Fascicolo*

**REGOLAMENTO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI  
DI II° LIVELLO EMESSI DA COOPLAT SOCIETA' COOPERATIVA  
DESTINATI A NON SOCI**

\*\*\*\*

**1. OGGETTO**

1.1 Il presente regolamento (di seguito il "**Regolamento**") disciplina le modalità e le condizioni di emissione, il regime di circolazione ed i diritti degli strumenti finanziari partecipativi di II° Livello, ex art. 2346, comma sesto, cod. civ. (di seguito gli "**SFP di II° Livello**") di Cooplat Società Cooperativa (di seguito anche solo la "**Cooplat**" o "**Cooperativa**" o "**Società**"), la cui emissione è stata approvata con delibera dell'assemblea straordinaria del 7 agosto 2020. Il Regolamento costituisce parte integrante dello Statuto della Società, ai sensi di quanto disposto dall'art. 24 del medesimo Statuto.

1.2 Gli SFP di II° Livello non costituiscono titoli di credito e possono essere trasferiti unicamente in conformità alle previsioni del Regolamento.

1.3 Gli SFP sono indivisibili e rappresentati da certificati cartacei rilasciati dalla Società e sottoscritti da un amministratore della stessa (i "**Certificati**"). I Titolari potranno, comunque, richiedere il frazionamento dei Certificati.

1.4 Ciascun Certificato è nominativo e contiene l'indicazione della denominazione sociale, della sede legale, della data di costituzione, del codice fiscale e degli altri elementi identificativi del titolare del Certificato (il "**Titolare**").

1.5 Ciascun Certificato deve inoltre riportare l'indicazione dei trasferimenti, dei vincoli sullo stesso e delle limitazioni al trasferimento.

1.6 La Società istituisce ed aggiorna il registro dei Titolari (di seguito il "**Registro**") indicandovi:

- (i) il numero degli SFP di II° Livello di emessi ed in circolazione;
- (ii) la denominazione sociale, la sede legale, la data di costituzione, il codice fiscale e gli altri elementi identificativi di ciascun Titolare e degli eventuali successivi Titolari che siano divenuti tali in conformità alle previsioni del Regolamento;
- (iii) i trasferimenti e gli eventuali vincoli relativi agli SFP di II° Livello.

**2. APPORTO**



*Gradobol*

- 2.1 Gli SFP di II° Livello hanno un valore nominale pari ad € 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuno e sono sottoscritti a fronte di apporti in denaro, anche mediante compensazione di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti della Società, per complessivi massimi Euro 3.500.000,00 (tre milioni cinquecentomila virgola zero zero)], come previsto dal Piano industriale e finanziario 2020 – 2023 (“**Apporto**”).
- 2.2 È competenza del Consiglio di Amministrazione procedere al loro collocamento, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento e dalla delibera di emissione.
- 2.3 Ove gli SFP siano sottoscritti a fronte di apporti in denaro, il versamento avverrà, secondo le modalità ed i tempi che il Consiglio di Amministrazione comunicherà ai sottoscrittori. Ove la sottoscrizione avvenga a fronte di compensazione di crediti, la liberazione avverrà al momento a partire dal quale il credito divenga esigibile nei confronti della Società ovvero, se già esigibile, al momento della sottoscrizione. L’Apporto non potrà essere utilizzato dalla Società per le finalità di cui agli artt. 3 (diritti patrimoniali) e 6 (diritto di riscatto).
- 2.4 L’apporto ha natura patrimoniale e viene contabilizzato in un’apposita riserva indisponibile del patrimonio netto denominata “Riserva Apporto Strumenti Finanziari Partecipativi di II° Livello” (la “**Riserva SFP di II° Livello**”), fermo quanto *infra* previsto dal Regolamento in tema di utilizzo della predetta Riserva SFP di II° Livello in caso di assorbimento delle perdite della Società. Fatti salvi i diritti patrimoniali disciplinati dal Regolamento, la titolarità degli SFP non attribuisce diritto alla restituzione di quanto oggetto di apporto.
- 2.5 La riserva indisponibile non può essere accorpata ad altre voci del patrimonio netto, né può essere utilizzata a copertura delle perdite derivanti dal bilancio della Società se non nel caso in cui ricorrano i presupposti per la riduzione obbligatoria del capitale sociale e solo dopo che siano state integralmente utilizzate tutte le altre riserve a tal fine utilizzabili. L’eventuale riduzione della predetta riserva per perdite non comporta, in ogni caso, l’estinzione degli SFP di II° Livello, che resta disciplinata unicamente dalle previsioni di cui al successivo Articolo 5.

### 3. DIRITTI PATRIMONIALI

- 3.1 Ciascun SFP di II° Livello attribuisce al Titolare che risulti regolarmente iscritto nel Registro, proporzionalmente al numero di SFP sottoscritti e liberati, i seguenti diritti patrimoniali:
- (i) il diritto di ricevere ogni anno una remunerazione (di seguito la “Remunerazione”), *pari passu* e pro quota in relazione al loro valore nominale non ancora riscattato, a decorrere dall’approvazione del bilancio al 31.12.2022, in via prioritaria rispetto ai soci, ma subordinatamente al pagamento di quanto dovuto a

titolo di Remunerazione ai Titolari di SFP di I° Livello, a condizione che:

- il bilancio dell'esercizio di riferimento evidenzi un patrimonio netto superiore ad € 9.000.000,00 (novemilioni virgola zero zero);
- il bilancio si sia chiuso con un risultato di esercizio positivo (utile);
- vi sia stato, nel trimestre solare precedente al momento del pagamento, un ammontare medio di disponibilità liquide disponibili non inferiore ad € 4.000.000,00 (quattromilioni virgola zero zero), quale riserva prudenziale di liquidità.

L'ammontare della Remunerazione, distribuita in via prioritaria rispetto agli SFP di III° livello, sarà determinato come il minor valore tra:


(a) un importo pari all'applicazione, al valore degli SFP sottoscritti e liberati residui alla data di chiusura del bilancio di esercizio, dell'indice dei prezzi al consumo FOI aumentato di 0,5 punti, e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2514 comma 1 lett. a) e b) c.c.;

(b) un importo pari al 15% degli utili risultanti dal bilancio dell'esercizio di riferimento, al netto di quanto già assegnato nell'esercizio per remunerazione agli SFP di I° Livello, ovvero per il solo esercizio 2022 un importo pari al 15% dei maggiori utili eventualmente consuntivati rispetto al valore previsto nel piano industriale della società, al netto di quanto già assegnato nell'esercizio per Remunerazione agli SFP di I° Livello.

Tale importo sarà erogato entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio di riferimento (la "Data di Diritto all'Erogazione") nel limite delle disponibilità liquide eccedenti € 4.000.000,00 (quattromilioni/00) e, ove incapienti, nei successivi 5 (cinque) mesi nel limite dell'ammontare medio di disponibilità liquide di ogni mese solare successivo alla Data di Diritto all'Erogazione.

Ai fini del presente Regolamento, per "ammontare medio delle disponibilità liquide" si intende la media aritmetica delle consistenze giornaliere (per il periodo di riferimento) della sommatoria degli ammontari di cassa, giacenze presso banche ed enti finanziari e titoli non di partecipazione ovunque classificati o classificabili ai fini del Bilancio d'esercizio della Cooplat (e quindi esclusi i titoli vincolati a garanzia di terzi) senza tener conto delle erogazioni effettuate nel mese per remunerazione agli SFP di I°, II° e III° Livello;

(ii) il diritto a ricevere, in via prioritaria rispetto ai soci ed ai Titolari di SFP di III° Livello, la quota parte degli utili e delle riserve, inclusa la riserva sovrapprezzo, di cui l'Assemblea generale abbia deliberato la distribuzione fino a concorrenza di



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "COOPLAT" and "S.P.A." and is partially obscured by the signature. The signature appears to be "G. P. P."



A vertical handwritten signature in black ink, possibly reading "G. P. P.", is located on the right side of the page.

un importo massimo complessivo pari all'Apporto residuo alla data di erogazione degli stessi;

(iii) il diritto, nell'ipotesi in cui l'assemblea deliberi di non distribuire utili che questi vengano comunque destinati alla eventuale ricostituzione della Riserva SFP di II° Livello;

(iv) nel caso di riduzione volontaria del capitale sociale mediante rimborso dello stesso ai soci ovvero mediante liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti, il diritto a ricevere la quota relativa a quanto complessivamente oggetto di restituzione o di liberazione a favore dei soci e dei Titolari, in via prioritaria rispetto agli azionisti ed ai Titolari di SFP di III° Livello e fino a concorrenza di un importo massimo complessivo pari all'Apporto residuo alla data di erogazione degli stessi ;

(v) in caso di liquidazione della Società, gli SFP di II° Livello daranno diritto a ricevere il riparto dell'attivo residuo di liquidazione, dopo lo scioglimento e la messa in liquidazione della Società, quale risultante al netto del pagamento degli importi dovuti nei confronti dei creditori della Società (il "**Residuo di Liquidazione**"), con priorità rispetto ai soci (siano essi cooperatori, speciali, finanziatori o sovventori) ed ai Titolari di SFP di III° Livello, come di seguito specificato. Resta precisato che i Titolari avranno diritto a ricevere il 100% del Residuo di Liquidazione fino a concorrenza di un importo massimo complessivo pari all'Apporto residuo alla data di erogazione della deliberazione.

- 3.2 I diritti di cui al precedente Paragrafo 3.1 vengono meno, in ogni caso, allorché i Titolari, anche a seguito di più distribuzioni, abbiano percepito complessivamente una somma pari all'Apporto ovvero in caso di estinzione ai sensi del successivo art.5.

#### **4. DIRITTI AMMINISTRATIVI**

- 4.1 Gli SFP di II° Livello non attribuiscono ai Titolari il diritto d'intervento né il diritto di voto nell'Assemblea generale della Società, né altro diritto amministrativo con riferimento alla Società, fatta eccezione per quanto previsto di seguito nel presente Articolo 4.
- 4.2. Ai sensi dell'art. 2376, comma primo, cod. civ., i Titolari di SFP di II° Livello approvano le deliberazioni dell'Assemblea generale che pregiudichino i diritti degli SFP di II° Livello previsti dal Regolamento.
- 4.3 Al fine di consentire ai Titolari di SFP di II° Livello di approvare le delibere dell'Assemblea generale di cui al precedente paragrafo 4.2., il Consiglio di Amministrazione deve darne notizia in tempo utile al Rappresentante Comune dei Titolari di SFP di II° Livello, mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 25 (venticinque) giorni prima dell'assemblea, indicando l'oggetto della delibera che necessita di approvazione.

Il Rappresentante dei Titolari degli SFP di II° Livello comunicherà l'assenso o il dissenso al Consiglio di Amministrazione almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'Assemblea generale mediante comunicazione scritta. In caso di dissenso dei Titolari di SFP di II° Livello, da comunicarsi sempre almeno 5 (cinque) giorni prima della data dell'Assemblea generale, quest'ultima non potrà validamente deliberare sulle materie di cui ai precedenti punti 4.2.

- 4.4 Ai fini dell'esercizio dei diritti amministrativi dei Titolari di SFP di II° Livello di cui al presente regolamento e per l'ipotesi in cui i Titolari trasferissero in tutto o in parte a soggetti diversi i propri SFP, ai sensi del successivo art. 6, è istituita l'Assemblea Speciale dei Titolari di SFP di II° Livello.
- 4.5 L'Assemblea Speciale è convocata dal Rappresentante Comune dei titolari di SFP di II° Livello o dal Consiglio di Amministrazione mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, che dovrà tenersi almeno 7 giorni prima della data prevista per l'Assemblea generale, indicando l'oggetto della delibera che necessita di approvazione.
- 4.6 L'Assemblea Speciale è costituita e delibera con le maggioranze richieste dall'art. 2363 e ss. c.c. e nomina il Rappresentante Comune dei Titolari di SFP di II° Livello. Il Presidente dell'Assemblea Speciale è eletto con il voto della maggioranza dei presenti. All'Assemblea Speciale si applicano, in quanto compatibili, gli articoli dello Statuto della Società, relativi all'Assemblea dei Soci, fermo restando che il numero di SFP necessario per poter richiedere al Consiglio di Amministrazione la convocazione dell'Assemblea Speciale è almeno pari al 10% (dieci per cento) degli SFP di II° Livello in circolazione. Le riunioni dell'Assemblea Speciale potranno tenersi anche per videoconferenza, purché tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.
- 4.7 Dovrà essere posta a disposizione dei Titolari, negli stessi termini e modalità previste dalla legge o dallo Statuto per i soci, copia degli avvisi di convocazione dell'Assemblea generale della Società, copia del bilancio e delle eventuali relazioni infrannuali e copia di ogni altra relazione ed informazione trasmessa ai soci ai sensi di legge e di Statuto.
- 4.8 Il Presidente dell'Assemblea Speciale degli SFP di II° Livello dovrà trasmettere al Consiglio di Amministrazione della Società il verbale delle deliberazioni assunte dalla predetta assemblea almeno 5 giorni prima della data dell'Assemblea dei Soci.

## 5- DURATA ED ESTINZIONE

- 5.1 Gli SFP di II° Livello hanno durata pari a quella della Società o, se antecedente, fino alla data in cui i Titolari abbiano percepito, in attuazione e in conformità al Regolamento, somme (diverse dalle Remunerazioni di cui all'art.3.1) per importo pari all'Apporto.

## **6. DIRITTO DI RISCATTO**

6.1. Ciascun SFP di II° Livello attribuisce al Titolare che risulti regolarmente iscritto nel Registro, proporzionalmente al numero di SFP sottoscritti e liberati il diritto a riscattare i propri SFP, a far data dall'approvazione del bilancio al 31.12.2022 ed entro 12 mesi successivi alla chiusura di ciascun successivo esercizio, ove:

- il bilancio evidenzi un patrimonio netto (comprese le Riserve SFP) superiore ad € 9.000.000,00 (novemilioni virgola zero zero);
- il bilancio si sia chiuso con un risultato di esercizio positivo (utile);
- al momento dell'esercizio del riscatto vi sia un ammontare medio delle disponibilità liquide nel trimestre solare precedente non inferiore ad € 3.000.000,00 (tremilioni virgola zero zero) al netto dell'ammontare delle Riserve SFP esistenti alla data del riscatto;
- l'ammontare medio delle disponibilità liquide per i mesi solari successivi a quello di erogazione della Remunerazione di cui all'art.3.1 a tutte le categorie di SFP nonché dell'eventuale erogazione del valore di riscatto degli SFP di I° livello, sia superiore ad € 3.000.000,00 (tremilionivirgolazerozero).

6.2. In caso di esercizio del diritto di Riscatto il Titolare di SFP di I° Livello avrà diritto a ricevere il minor valore tra:

- (a) un importo pari al valore complessivo degli SFP sottoscritti e liberati residui alla data di chiusura dell'esercizio;
- (b) un importo pari al 75% degli utili di esercizio risultanti dal bilancio di esercizio, al netto del valore di riscatto attribuito agli SFP di I° Livello, ovvero per il solo esercizio 2022 un importo pari al 75% dei maggiori utili eventualmente consuntivati rispetto al valore previsto nel piano industriale della società, al netto del valore di riscatto attribuito agli SFP di I° Livello.

Tale importo sarà erogato nel limite delle disponibilità liquide disponibili eccedenti € 3.000.000,00 (tremilionivirgolazerozero) quale ammontare medio di ogni mese solare successivo a quello di erogazione della Remunerazione di cui all'art. 3.1 a tutte le categorie di SFP nonché dell'eventuale erogazione del valore di riscatto degli SFP di I° livello.

## **7. REGIME DI CIRCOLAZIONE DEGLI SFP**

7.1. Gli SFP non sono suscettibili di frazionamento.

7.2. Potranno tuttavia essere trasferiti esclusivamente previa comunicazione al Consiglio di Amministrazione, che avrà facoltà di pronunciarsi in merito entro 60 (sessanta) giorni, secondo quanto previsto dall'art. 24 dello Statuto sociale. E' escluso in ogni caso il trasferimento a soggetti direttamente od indirettamente riconducibile ad

operatori concorrenti di Cooplat.

In caso di mancato gradimento, il consiglio provvederà ad indicare altro acquirente gradito. Decorso il predetto termine, i titoli potranno essere trasferiti al proposto acquirente.

- 7.3 Nel presente Regolamento e, in particolare, ai fini del presente Articolo 6, per "trasferimento" e "trasferire" (e le relative declinazioni) si intende qualsiasi fatto, atto, negozio o altra operazione o serie di operazioni di disposizione e/o di alienazione in forza del quale si consegua (anche se transitoriamente), in via diretta o indiretta, volontariamente o coattivamente, a titolo oneroso e/o a titolo gratuito, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà e/o della nuda proprietà, e/o della detenzione, e/o del possesso e/o di qualsiasi altro diritto reale o personale di godimento, a seconda del contesto, sugli SFP di II° Livello (o parte di essi), oppure la costituzione o il trasferimento a titolo gratuito e/o oneroso di qualsiasi diritto reale o personale di godimento, a seconda del contesto, sugli SFP di II° Livello (o parte di essi) nella più ampia accezione dei predetti termini e quindi, oltre alla vendita, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l'espropriazione, la donazione, la cessione a titolo gratuito, la permuta, il conferimento in società, la vendita forzata, la vendita in blocco, i trasferimenti che conseguono alla fusione, scissione o liquidazione della società, i trasferimenti per effetto di affitto di azienda, cessione di azienda o di ramo di azienda, lo swap, il riporto, la datio in solutum, l'intestazione fiduciaria, la costituzione in trust ed ogni altro negozio ad effetti traslativi, la costituzione di diritti di pegno, ipoteca, diritti di opzione, diritti di prelazione o qualsiasi altro diritto di terzi o garanzia nonché qualsiasi altra operazione e/o transazione o serie di operazioni e/o transazioni aventi un effetto equivalente.
- 7.4 Al fine di trasferire gli SFP di II° Livello, il Titolare dovrà domandare alla Società la registrazione del nome dell'avente causa nel Registro, indicando il quantitativo di SFP trasferiti ed il numero del certificato, sulla base di un atto di compravendita con sottoscrizione autenticata ai sensi di legge ovvero sulla base di una serie continua di girate, con sottoscrizione autenticata ai sensi di legge, in favore dell'avente causa.
- 7.5 Eseguite le predette formalità, i relativi SFP s'intenderanno validamente ed efficacemente trasferiti.
- 8. PAGAMENTI ED ARROTONDAMENTI**
- 8.1 Il pagamento di qualsiasi somma dovuta ai Titolari ai sensi del Regolamento sarà eseguito, sul conto comunicato dal Titolare, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento che costituisce titolo per il pagamento.
- 8.2 Gli eventuali pagamenti avranno luogo a favore dei Titolari per importi non inferiori al centesimo di Euro. Qualora risulti dovuto al Titolare un importo frazionario superiore al centesimo di Euro, se il terzo decimale è uguale o maggiore di 5 (cinque), il pagamento sarà effettuato con arrotondamento al centesimo di Euro superiore, mentre laddove il terzo decimale sia inferiore a 5 (cinque), il pagamento sarà

effettuato con arrotondamento al centesimo di Euro inferiore.

#### **9. ASSENZA DI GARANZIE**

9.1 Non sono concesse garanzie né sono stati assunti impegni per garantire i diritti patrimoniali spettanti agli SFP.

9.2 Il Titolare, con la sottoscrizione degli SFP, riconosce ed accetta che la sottoscrizione degli SFP costituisce un investimento di rischio, considerato che gli SFP sono emessi senza obbligo di rimborso e conferiscono esclusivamente i diritti patrimoniali espressamente previsti nel Regolamento.

#### **10. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

10.1 Il Regolamento e gli SFP sono regolati dalla legge della Repubblica Italiana.

10.2 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i Titolari e la Società relative agli SFP e alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del Regolamento, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Firenze, fatti salvi i casi di competenza territoriale inderogabile per legge.

#### **11. DISPOSIZIONI VARIE**

11.1 Tutte le comunicazioni tra la Società e i Titolari saranno effettuate con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC – Posta Elettronica Certificata – se alla Società, presso la sede sociale o all'indirizzo PEC come comunicati al competente Registro delle Imprese e, se ai Titolari, presso la sede o all'indirizzo PEC risultante dal Registro delle Imprese.

11.2 La sottoscrizione e il possesso degli SFP comporta la piena conoscenza e la incondizionata accettazione del Regolamento SFP di I°, II° e III° Livello e dello Statuto.

11.3 Tutti i termini indicati con la lettera maiuscola non diversamente definiti dal Regolamento hanno il significato ad essi attribuito dallo Statuto.

11.4 Per quanto non disciplinato dal Regolamento si applicano le disposizioni di Statuto e di legge.

*Allegato "C" al  
n. 5061 del Fascicolo*

**REGOLAMENTO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI DI III°  
LIVELLO EMESSI DA COOPLAT SOCIETA' COOPERATIVA  
DESTINATI A NON SOCI**

\*\*\*\*

**1. OGGETTO**

- 1.1 Il presente regolamento (di seguito il "**Regolamento**") disciplina le modalità e le condizioni di emissione, il regime di circolazione ed i diritti degli strumenti finanziari partecipativi di III° Livello, ex art. 2346, comma sesto, cod. civ. (di seguito gli "**SFP di III° Livello**") di Cooplat Società Cooperativa (di seguito anche solo la "**Cooplat**" o "**Cooperativa**" o "**Società**"), la cui emissione è stata approvata con delibera dell'assemblea straordinaria del 7 agosto 2020. Il Regolamento costituisce parte integrante dello Statuto della Società, ai sensi di quanto disposto dall'art.24 del medesimo Statuto.
- 1.2 Gli SFP di III° Livello non costituiscono titoli di credito e possono essere trasferiti unicamente in conformità alle previsioni del Regolamento.
- 1.3 Gli SFP sono indivisibili e rappresentati da certificati cartacei rilasciati dalla Società e sottoscritti da un amministratore della stessa (i "**Certificati**"). I Titolari potranno, comunque, richiedere il frazionamento dei Certificati.
- 1.4 Ciascun Certificato è nominativo e contiene l'indicazione della denominazione sociale, della sede legale, della data di costituzione, del codice fiscale e degli altri elementi identificativi del titolare del Certificato (il "**Titolare**").
- 1.5 Ciascun Certificato deve inoltre riportare l'indicazione dei trasferimenti, dei vincoli sullo stesso e delle limitazioni al trasferimento.
- 1.6 La Società istituisce ed aggiorna il registro dei Titolari (di seguito il "**Registro**") indicandovi:
- (i) il numero degli SFP di III° Livello di emessi ed in circolazione;
  - (ii) la denominazione sociale, la sede legale, la data di costituzione, il codice fiscale e gli altri elementi identificativi di ciascun Titolare e degli eventuali successivi Titolari che siano divenuti tali in conformità alle previsioni del Regolamento;
  - (iii) i trasferimenti e gli eventuali vincoli relativi agli SFP di III° Livello.

**2. APPORTO**



*Federica...*

*Padavani*

- 2.1 Gli SFP di III° Livello hanno un valore nominale pari ad € 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ciascuno e sono sottoscritti a fronte di apporti in denaro, anche mediante compensazione di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti della Società, per complessivi massimi Euro 2.000.000,00 (Duemilioni virgola zero zero) come previsto dal Piano industriale e finanziario 2020 – 2023 (“**Apporto**”).
- 2.2 È competenza del Consiglio di Amministrazione procedere al loro collocamento, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento e dalla delibera di emissione.
- 2.3 Ove gli SFP siano sottoscritti a fronte di apporti in denaro, il versamento avverrà secondo le modalità ed i tempi che il Consiglio di Amministrazione comunicherà ai sottoscrittori. L’Apporto non potrà essere utilizzato dalla Società per le finalità di cui agli artt. 3 (diritti patrimoniali) e 6 (diritto di riscatto).
- 2.4 L’apporto ha natura patrimoniale, e viene contabilizzato in un’apposita riserva indisponibile del patrimonio netto denominata “Riserva Apporto Strumenti Finanziari Partecipativi di III° Livello” (la “**Riserva SFP di III° Livello**”), fermo quanto *infra* previsto dal Regolamento in tema di utilizzo della predetta Riserva SFP di III° Livello in caso di assorbimento delle perdite della Società. Fatti salvi i diritti patrimoniali disciplinati dal Regolamento, la titolarità degli SFP non attribuisce diritto alla restituzione di quanto oggetto di apporto.
- 2.5 La riserva indisponibile non può essere accorpata ad altre voci del patrimonio netto, né può essere utilizzata a copertura delle perdite derivanti dal bilancio della Società se non nel caso in cui ricorrano i presupposti per la riduzione obbligatoria del capitale sociale e solo dopo che siano state integralmente utilizzate tutte le altre riserve a tal fine utilizzabili. L’eventuale riduzione della predetta riserva per perdite non comporta, in ogni caso, l’estinzione degli SFP di III° Livello, che resta disciplinata unicamente dalle previsioni di cui al successivo Articolo 5.

### 3. DIRITTI PATRIMONIALI

- 3.1 Ciascun SFP di III° Livello attribuisce al Titolare che risulti regolarmente iscritto nel Registro, proporzionalmente al numero di SFP sottoscritti, i seguenti diritti patrimoniali:
  - (i) il diritto di ricevere ogni anno una remunerazione (di seguito la “Remunerazione”), *pari passu* e pro quota in relazione al loro valore nominale non ancora riscattato, a decorrere dall’approvazione del bilancio al 31.12.2022, in via prioritaria rispetto ai soci, ma subordinatamente al pagamento di quanto dovuto a titolo di Remunerazione ai Titolari di SFP di I° e II° Livello, a condizione che:
    - il bilancio evidenzi un valore totale del Patrimonio Netto (comprese le Riserve SFP) uguale o superiore a € 9.000.000 (novemilioni) virgola zero zero);
    - il bilancio si sia chiuso con un risultato di esercizio positivo (utile);



- vi sia stato, nel trimestre solare precedente al momento del pagamento, un ammontare medio di disponibilità liquide disponibili non inferiore ad € 4.000.000,00 (quattromilioni virgola zero zero), quale riserva prudenziale di liquidità;

L'ammontare della Remunerazione, distribuita in via subordinata rispetto alla Remunerazione degli SFP di I e II° livello, sarà determinato come il minor valore tra:

- un importo pari all'applicazione, al valore degli SFP sottoscritti e liberati residui alla data di chiusura del bilancio di esercizio, dell'indice dei prezzi al consumo FOI aumentato di 1,0 punti, e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2514 comma 1 lett. a) e b) c.c.

- un importo pari al 15% degli utili risultanti dal bilancio dell'esercizio di riferimento, al netto di quanto già assegnato nell'esercizio per Remunerazione agli SFP di I° e II° Livello.

Tale importo sarà erogato entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio di riferimento (la "Data di Diritto all'Erogazione") nel limite delle disponibilità liquide eccedenti € 4.000.000,00 (quattromilioni virgola zero zero) e, ove incipienti, nei successivi 5 (cinque) mesi nel limite dell'ammontare medio di disponibilità liquide di ogni mese solare successivo alla Data di Diritto all'Erogazione, al netto di quanto già assegnato nel mese per remunerazione agli SFP di I° e II° Livello.

Ai fini del presente Regolamento, per "ammontare medio delle disponibilità liquide" si intende la media aritmetica delle consistenze giornaliere (per il periodo di riferimento) della sommatoria degli ammontari di cassa, giacenze presso banche ed enti finanziari e titoli non di partecipazione ovunque classificati o classificabili ai fini del Bilancio d'esercizio della COOPLAT senza tener conto delle erogazioni effettuate nel mese per remunerazione agli SFP di I°, II° e III° Livello.

- (ii) il diritto a ricevere la quota parte degli utili e delle riserve, inclusa la riserva sovrapprezzo, di cui l'Assemblea generale abbia deliberato la distribuzione fino a concorrenza di un importo massimo complessivo pari all'Apporto residuo alla data di erogazione degli stessi;
- (iii) il diritto, nell'ipotesi in cui l'assemblea deliberi di non distribuire utili che questi vengano comunque destinati alla eventuale ricostituzione della Riserva SFP di III° Livello.
- (iv) nel caso di riduzione volontaria del capitale sociale mediante rimborso dello stesso ai soci ovvero mediante liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti, il diritto a ricevere in via prioritaria rispetto agli azionisti, ma subordinatamente ai Titolari degli SFP di I° e II° livello e fino a concorrenza di un

importo massimo complessivo pari all'Apporto residuo alla data della deliberazione, la quota relativa a quanto complessivamente oggetto di restituzione o di liberazione a favore dei soci e dei Titolari;

(v) in caso di liquidazione della Società, gli SFP di III° Livello daranno diritto a ricevere il riparto dell'attivo residuo di liquidazione, dopo lo scioglimento e la messa in liquidazione della Società, quale risultante al netto del pagamento degli importi dovuti nei confronti dei creditori della Società (il "**Residuo di Liquidazione**"), con priorità rispetto ai soci (siano essi cooperatori, speciali, finanziatori o sovventori), come di seguito specificato. Resta precisato che i Titolari avranno diritto a ricevere il 100% del Residuo di Liquidazione fino a concorrenza di un importo massimo complessivo pari all'Apporto residuo alla data di erogazione della deliberazione.

3.2 I diritti di cui al precedente Paragrafo 3.1 vengono meno, in ogni caso, allorché i Titolari, anche a seguito di più distribuzioni, abbiano percepito complessivamente una somma pari all'Apporto ovvero in caso di estinzione ai sensi del successivo art. 5.

#### 4. DIRITTI AMMINISTRATIVI

4.1 Gli SFP di III° Livello non attribuiscono ai Titolari il diritto d'intervento né il diritto di voto nell'Assemblea generale della Società, né altro diritto amministrativo con riferimento alla Società, fatta eccezione per quanto previsto di seguito nel presente Articolo 4.

4.2 I Titolari di SFP di III° Livello hanno diritto di designare :

- a) tanti membri del Consiglio di Amministrazione della Società che rappresentino almeno un terzo dei componenti (l'**"Amministratori SFP di III° Livello"**);
- b) tanti membri del Collegio sindacale della Società che rappresentino almeno un terzo dei componenti, tra i quali il Presidente e un componente supplente (l'**"Sindaci SFP di III° Livello"**).

A tal fine il Rappresentante dei Titolari di SFP di III° Livello dovrà indicare, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'Assemblea generale che deve procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, i nominativi di proprio gradimento ovvero la rinuncia ad avvalersi del diritto di nomina di uno o più componenti nei predetti organi sociali. Tale nomina sarà immediatamente efficace senza necessità di alcuna ratifica da parte dell'Assemblea dei soci. A tali membri si applicano le medesime norme di legge e Statuto previste per gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di uno o più membri designati dai Titolari di SFP di III° Livello, la sua sostituzione competerà comunque ai Titolari di SFP di III° Livello, ricorrendone il caso anche mediante l'istituto della cooptazione per il Consiglio d'amministrazione e con il sindaco supplente di propria nomina per il Collegio sindacale.


Le delibere del Consiglio di Amministrazione della Società potranno essere adottate solo con il voto favorevole di tanti membri che rappresentino oltre i due terzi dei membri che lo compongono, ove abbiano ad oggetto:

- (i) La cessione, il trasferimento o l'affitto dell'azienda o di ramo di essa di proprietà della Società;
- (ii) L'assunzione di nuovo indebitamento finanziario per importi superiori ad € 3.000.000,00 ove non previsti da Piano e/o comunque non funzionali al raggiungimento degli obiettivi da Piano.
- (iii) Assunzione e licenziamento di Dirigenti e conferimento di procure generali o institorie.

4.3 I Titolari di SFP di III° Livello hanno il diritto di esprimere, ai sensi dell'art.2526 C.C., un terzo (1/3) dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti (ovvero rappresentati) in ciascuna Assemblea generale. Alla partecipazione all'Assemblea generale è delegato il Rappresentante Comune dei Titolari di SFP di III° Livello, fatta salva diversa determinazione dell'Assemblea Speciale dei Titolari di SFP di III° Livello.

4.4 Ai sensi dell'art. 2376, comma primo, cod. civ., i Titolari approvano le deliberazioni dell'Assemblea generale che pregiudichino i diritti degli SFP di III° Livello previsti dal Regolamento. Esso in ogni caso, deve approvare:

- (a) qualsiasi deliberazione assembleare che incida sui diritti economici e/o di partecipazione dei Titolari di SFP
- (b) le delibere con cui l'Assemblea generale dispone l'imputazione a riserva degli utili;
- (c) le delibere di emissione di strumenti finanziari partecipativi non rimborsabili ulteriori rispetto a quelli deliberati in data 30 giugno 2019;
- (d) le modifiche dell'oggetto sociale della Società;
- (e) l'approvazione di progetti di fusione e scissione della Società;
- (f) la trasformazione della Società;
- (g) la modifica della durata della Società;
- (h) l'ammissione a quotazione delle azioni della Società su un mercato regolamentato;
- (i) la messa in liquidazione volontaria della Società;
- (j) qualsiasi deliberazione adottata in conseguenza di perdite che erodano il capitale sociale della Società, nelle ipotesi di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c..



Godalalun

- 4.5 Al fine di consentire ai Titolari di SFP di III° Livello di approvare le delibere dell'Assemblea generale di cui ai precedenti paragrafi 4.3. e 4.4, nonché di designare i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, loro riservati, ai sensi del precedente paragrafo 4.2., il Consiglio di Amministrazione della Società deve darne notizia in tempo utile al Rappresentante dei Titolari di SFP di III° Livello, mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 25 (venticinque) giorni prima dell'assemblea, indicando l'oggetto della delibera che necessita di approvazione nonché, appena pervenutegli, le comunicazioni dei Rappresentanti dei Titolari degli SFP di I° e II° livello (ove prevista). In assenza di tempestiva comunicazione da parte del Consiglio di Amministrazione, vi provvede il Collegio sindacale.
- 4.6 Il Rappresentante Comune dei Titolari degli SFP di III° Livello comunicherà l'assenso o il dissenso al Consiglio di Amministrazione almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'Assemblea generale mediante comunicazione scritta. In caso di dissenso dei Titolari di SFP di III° Livello, da comunicarsi sempre almeno 5 giorni prima della data dell'Assemblea dei Soci, ovvero in caso d'inosservanza – da parte della Società – della comunicazione di cui al punto 4.5 nei termini e modalità ivi previsti, l'Assemblea generale non potrà validamente deliberare sulle materie di cui ai precedenti punti 4.3 e 4.4.
- 4.7 Ai fini dell'esercizio dei diritti amministrativi dei Titolari di SFP di III° Livello di cui al presente regolamento e per l'ipotesi in cui i Titolari trasferissero in tutto o in parte a soggetti diversi i propri SFP, ai sensi del successivo art. 6, è istituita l'Assemblea Speciale dei Titolari di SFP di III° Livello.
- 4.8 L'Assemblea Speciale è convocata dal Consiglio di Amministrazione ovvero dal Rappresentante dei Titolari degli SFP di III° Livello, mediante comunicazione scritta a mezzo Pec da inviarsi almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, che dovrà tenersi almeno 7 giorni prima della data prevista per l'Assemblea generale. Nell'ipotesi in cui la convocazione avvenga su iniziativa del Consiglio di Amministrazione, l'avviso dovrà indicare l'oggetto della delibera che necessita di approvazione ed essere inviato almeno 20 (venti) giorni prima dell'Assemblea dei Soci.
- 4.9 L'Assemblea Speciale è costituita e delibera con le maggioranze richieste dall'art. 2368, 1° comma, c.c. e nomina il Rappresentante Comune dei Titolari di SFP di III° Livello alla prima riunione utile. Il Presidente dell'Assemblea Speciale è eletto con il voto della maggioranza dei presenti. All'Assemblea Speciale si applicano, in quanto compatibili, gli articoli dello Statuto della Società, relativi all'Assemblea dei Soci, fermo restando che il numero di SFP necessario per poter richiedere al Consiglio di Amministrazione la convocazione dell'Assemblea Speciale è almeno pari al 10% (dieci per cento) degli SFP di III° Livello in circolazione. Le riunioni dell'Assemblea Speciale potranno tenersi anche per videoconferenza, purché tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di

intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

- 4.10 Dovrà essere inviata ai Titolari, contestualmente all'invio ai soci, copia degli avvisi di convocazione dell'Assemblea generale della Società, copia del bilancio e delle eventuali relazioni infrannuali e copia di ogni altra relazione ed informazione trasmessa ai soci ai sensi di legge e di Statuto. Dovranno essere altresì trasmesse ai Titolari le decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione in ordine ai diritti patrimoniali di cui all'art. 3 e del diritto di riscatto di cui all'art. 5 (anche con riguardo ai Titolari di I° e II° Livello) nonché – almeno 30 giorni prima dell'assunzione delle relative deliberazioni – la documentazione attestante la sussistenza (ovvero l'insussistenza) dei presupposti per il loro esercizio e la relativa quantificazione (anche con riguardo ai Titolari di I° e II° Livello), fermo restando il diritto dei Titolari di richiedere tutte le informazioni e la documentazione ritenuta utile per la tutela dei propri diritti patrimoniali.
- 4.11 Il Rappresentante Comune dei Titolari di SFP di III° Livello dovrà trasmettere al Consiglio di Amministrazione della Società il verbale delle deliberazioni assunte dalla predetta assemblea almeno 5 giorni prima della data dell'Assemblea dei Soci.
- 4.12 La Società dovrà comunicare, con periodicità semestrale al Rappresentante Comune dei Titolari di SFP di III° livello – informazioni idonee a verificare lo stato di attuazione del Piano. In particolare, la Società dovrà fornire le seguenti informazioni: a) con riferimento al 30 giugno di ogni anno, entro 75 giorni, un report semestrale economico, finanziario e patrimoniale completo con struttura analoga a quella del Piano, riportante l'andamento della Amministrazione comparato con le previsioni di Piano e corredato di nota di commento in merito agli scostamenti significativi; b) il budget economico, finanziario e patrimoniale relativo ad ogni annualità entro il mese di febbraio di ogni anno e le relative revisioni entro i 30 giorni successivi alla loro adozione da parte del Consiglio di Amministrazione; c) entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta, ogni ulteriore informazione eventualmente richiesta dal Titolare (ovvero, in presenza di una pluralità di Titolari, da ciascuno di essi ed anche al Rappresentante Comune) con invio al Rappresentante Comune sia delle richieste che delle informative in ordine all'andamento della Amministrazione ed alla sua probabile evoluzione.

## 5. DURATA ED ESTINZIONE

- 5.1 Gli SFP di III° Livello hanno durata pari a quella della Società o, se antecedente, fino alla data in cui i Titolari abbiano percepito, in attuazione e in conformità al Regolamento, somme (diverse dalle Remunerazioni di cui all'art.3.1) per importo pari all'Apporto.

## 6. DIRITTO DI RISCATTO

6.1 Ove, a far data dell'approvazione del bilancio al 31.12.2022, e per tutti gli esercizi successivi sino a concorrenza dell'ammontare dell'Apporto:

- i. il valore totale del Patrimonio Netto (comprese le Riserve SFP) risulti uguale o superiore a € 9.000.000 (novemilioni virgola zero zero);
- ii. il bilancio si sia chiuso con un risultato di esercizio positivo (utile);
- iii. al momento dell'esercizio del riscatto vi sia un ammontare medio delle disponibilità liquide nel trimestre solare precedente non inferiore ad € 3.000.000,00 (tremilioni virgola zero zero) al netto dell'ammontare delle Riserve SFP esistenti alla data del riscatto;
- iv. l'ammontare medio delle disponibilità liquide per i mesi solari successivi a quello di erogazione della Remunerazione di cui all'art.3.1 a tutte le categorie di SFP nonché dell'eventuale erogazione del valore di riscatto degli SFP di I° e II° livello, sia superiore ad € 3.000.000,00 (tremilionivirgolazerozero);

i Titolari di SFP di III° Livello, avranno diritto, proporzionalmente al numero di SFP sottoscritti e liberati di riscattare i propri SFP nella misura del minor importo tra:

- i. un importo pari al valore complessivo degli SFP sottoscritti e liberati residui alla data di chiusura dell'esercizio;
- ii. il 75% del totale risultato d'esercizio al netto dell'erogazione del valore di riscatto degli SFP di I° e II° Livello.

Tale importo sarà erogato nel limite delle disponibilità liquide disponibili eccedenti € 3.000.000,00 (tremilionivirgolazerozero) quale ammontare medio di ogni mese solare successivo a quello di erogazione della Remunerazione di cui all'art.3.1 a tutte le categorie di SFP nonché dell'eventuale erogazione del valore di riscatto degli SFP di I° e II° livello.

## 7. REGIME DI CIRCOLAZIONE DEGLI SFP

7.1 Gli SFP non sono suscettibili di frazionamento.

7.2 Potranno tuttavia essere trasferiti esclusivamente previa comunicazione al Consiglio di Amministrazione, che avrà facoltà di pronunciarsi in merito entro 60 (sessanta) giorni, secondo quanto previsto dall'art. 24 dello Statuto sociale. E' escluso in ogni caso il trasferimento a soggetti direttamente od indirettamente riconducibile ad operatori concorrenti di COOPLAT.


In caso di mancato gradimento, il consiglio provvederà ad indicare altro acquirente gradito.

Decorso il predetto termine, i titoli potranno essere trasferiti al proposto acquirente.

- 7.3 Nel presente Regolamento e, in particolare, ai fini del presente Articolo 6, per **“trasferimento”** e **“trasferire”** (e le relative declinazioni) si intende qualsiasi fatto, atto, negozio o altra operazione o serie di operazioni di disposizione e/o di alienazione in forza del quale si consegua (anche se transitoriamente), in via diretta o indiretta, volontariamente o coattivamente, a titolo oneroso e/o a titolo gratuito, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà e/o della nuda proprietà, e/o della detenzione, e/o del possesso e/o di qualsiasi altro diritto reale o personale di godimento, a seconda del contesto, sugli SFP di III° Livello (o parte di essi), oppure la costituzione o il trasferimento a titolo gratuito e/o oneroso di qualsiasi diritto reale o personale di godimento, a seconda del contesto, sugli SFP di III° Livello (o parte di essi) nella più ampia accezione dei predetti termini e quindi, oltre alla vendita, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l'espropriazione, la donazione, la cessione a titolo gratuito, la permuta, il conferimento in società, la vendita forzata, la vendita in blocco, i trasferimenti che conseguono alla fusione, scissione o liquidazione della società, i trasferimenti per effetto di affitto di azienda, cessione di azienda o di ramo di azienda, lo swap, il riporto, la *datio in solutum*, l'intestazione fiduciaria, la costituzione in trust ed ogni altro negozio ad effetti traslativi, la costituzione di diritti di pegno, ipoteca, diritti di opzione, diritti di prelazione o qualsiasi altro diritto di terzi o garanzia nonché qualsiasi altra operazione e/o transazione o serie di operazioni e/o transazioni aventi un effetto equivalente.
- 7.4 Al fine di trasferire gli SFP di III° Livello, il Titolare dovrà domandare alla Società la registrazione del nome dell'avente causa nel Registro, indicando il quantitativo di SFP trasferiti ed il numero del certificato, sulla base di un atto di compravendita con sottoscrizione autenticata ai sensi di legge ovvero sulla base di una serie continua di girate, con sottoscrizione autenticata ai sensi di legge, in favore dell'avente causa.
- 7.5 Eseguite le predette formalità, i relativi SFP s'intenderanno validamente ed efficacemente trasferiti.

## 8. PAGAMENTI ED ARROTONDAMENTI

- 8.1 Il pagamento di qualsiasi somma dovuta ai Titolari ai sensi del Regolamento sarà eseguito, sul conto comunicato dal Titolare, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento che costituisce titolo per il pagamento.
- 8.2 Gli eventuali pagamenti avranno luogo a favore dei Titolari per importi non inferiori al centesimo di Euro. Qualora risulti dovuto al Titolare un importo frazionario superiore al centesimo di Euro, se il terzo decimale è uguale o maggiore di 5 (cinque), il pagamento sarà effettuato con arrotondamento al centesimo di Euro



*[Handwritten signature]*

*Gradallalini*

superiore, mentre laddove il terzo decimale sia inferiore a 5 (cinque), il pagamento sarà effettuato con arrotondamento al centesimo di Euro inferiore.

## **9. ASSENZA DI GARANZIE**

9.1 Non sono concesse garanzie né sono stati assunti impegni per garantire i diritti patrimoniali spettanti agli SFP.

9.2 Il Titolare, con la sottoscrizione degli SFP, riconosce ed accetta che la sottoscrizione degli SFP costituisce un investimento di rischio, considerato che gli SFP sono emessi senza obbligo di rimborso e conferiscono esclusivamente i diritti patrimoniali espressamente previsti nel Regolamento.

## **10. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

10.1 Il Regolamento e gli SFP sono regolati dalla legge della Repubblica Italiana.

10.2 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i Titolari e la Società relative agli SFP e alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del Regolamento, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Firenze, fatti salvi i casi di competenza territoriale inderogabile per legge.

## **11. DISPOSIZIONI VARIE**

11.1 Tutte le comunicazioni tra la Società e i Titolari saranno effettuate con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC – Posta Elettronica Certificata – se alla Società, presso la sede sociale o all’indirizzo PEC come comunicati al competente Registro delle Imprese e, se ai Titolari, presso la sede o all’indirizzo PEC risultante dal Registro delle Imprese.

11.2 La sottoscrizione e il possesso degli SFP comporta la piena conoscenza e la incondizionata accettazione del Regolamento e dello Statuto.

11.3 Tutti i termini indicati con la lettera maiuscola non diversamente definiti dal Regolamento hanno il significato ad essi attribuito dallo Statuto.

11.4 Per quanto non disciplinato dal Regolamento si applicano le disposizioni di Statuto e di legge.

STATUTO

DELLA COOPERATIVA LAVORATORI AUSILIARI DEL TRAFFICO  
"L.A.T."

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1: Denominazione - Sede

E' costituita, con sede nel Comune di Firenze, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese, la Società cooperativa denominata "Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico L.A.T.", per brevità nominata anche "COOPLAT".

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Art. 2: Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 Dicembre 2030 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 3: Scopo

Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia, degli Statuti sociali e dei Regolamenti interni. La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci. La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale, si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

La Cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. La Cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ed ai suoi organismi periferici provinciali e regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.

Per la sua stessa natura la Cooperativa può partecipare al finanziamento e allo sviluppo di Cooperative sociali costituite ai sensi della legge 381/91 con le modalità previste dall'art. 11 e art. 8 della legge 8/11/1991 n. 381.

Spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare la richiesta di domanda a socio della cooperativa sociale stabilendo l'entità della quota da sottoscrivere.

Art. 4: Oggetto

La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto:

1. Attività di pulizia locali pubblici e privati di qualsiasi genere e specie.

Pulizie da eseguirsi in ambienti comunitari e ricezione turistica incluso il rifacimento letti, i servizi generali di cucina compreso sporzionamento e somministrazione dei pasti, le pulizie di cucine, mense, attrezzature e stoviglie. Nonché altri servizi ausiliari di supporto in ambito scolastico, sanitario e civile e

industriale. Pulizie, manutenzione e riparazione di impianti industriali.

2. Attività di sanificazione ambientale, derattizzazione e disinfestazione.

3. Attività di carico e scarico, facchinaggio, manovalanza in genere anche con l'ausilio di mezzi meccanici, traslochi ed autotrasporto di cose e beni per conto di terzi in campo nazionale ed internazionale; magazzinaggio, apilaggio e disapilaggio. Movimentazione interna agli appalti 4. Attività di logistica gestione magazzini e piattaforme logistiche nei siti

industriali, aeroportuali, portuali, ferroviari, ospedalieri, grande distribuzione.

5. Lavori e manutenzioni edili, stradali e meccanici; progettazione, prefabbricazione, montaggio e smontaggio di impianti industriali e civili ;

lavori di armamento ferroviario, carpenteria metallica, impianti esterni di illuminazione pubblica e privata, cabine di trasformazione, impianti elettrostrumentali; fornitura e posa in opera di un sistema di monitoraggio incendi boschivi; gestione e manutenzioni degli impianti di ascensori, scale mobili e trasportatori in genere;

progettazione, esecuzione, interventi di ottimizzazione, pronto intervento, gestione e manutenzione in genere di impianti termoidraulici, termici di ventilazione, di condizionamento ed elettrici, di acquedotti e di gasdotti; installazione, manutenzione, gestione, riparazione e trasformazione e reingegnerizzazione per il risparmio energetico di:

impianti di produzione cogenerativo, eolico, idrico e solare, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;

impianti di illuminazione pubblica , impianti di illuminazione di edifici pubblici e privati;

impianti telefonici, radiotelefonici, televisivi, radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;

impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;

impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso, e di qualsiasi natura o specie;

impianti igienici, cucine, lavanderie e loro manutenzione;

impianti rete gas e relative cabine di riduzione e loro manutenzioni;

impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;

impianti di protezione antincendio;

6. Attività di tinteggiatura, imbiancatura, sabbatura, intonacatura, stuccatura, verniciatura anche industriale di mobili e immobili in genere.

7. Attività di montaggio e smontaggio mobili di vario genere compreso l'allestimento di spazi espositivi.

8. Attività di recupero e restauro materiale bibliografico, oggetti d'arte.

9. Rilegature libri, microfilmatura, fotoriproduzione di materiale bibliografico.

10. La gestione di autorimesse e parcheggi pubblici e privati.

11. Servizio di affissione pubblica, di segnaletica stradale, di emanazione distribuzione e riscossione bollette luce, acqua, gas e tariffa rifiuti; distribuzione materiale informativo e pubblicitario.

12. Attività di custodia e vigilanza di beni mobili ed immobili compreso i servizi di portierato, controllo accessi, call center nonché di centralino per conto di Enti Pubblici e Privati; assistenza specializzata a mostre, musei, manifestazioni

culturali, sportive, ricreative compreso servizi di accoglienza e guardaroba; fornitura sistemi di sicurezza per il telecontrollo, antincendio, antintrusione; rilevazione gas, impianti di spegnimento, protezioni sistemi EDP, consulenza per analisi rischi e applicazione sistemi di sicurezza.

13. Attività di giardinaggio, realizzazione, manutenzione e sistemazione di aree verdi compreso la potatura di piante; sorveglianza e trattamenti fitosanitari, interventi di ripristino ambientale ed il recupero di argini e corsi fluviali.

14. Trasporto persone, con o senza autista, in forma singola e collettiva.

Accompagnamento e trasporto alunni;

15. Attività di servizi amministrativi e contabili gestione cassa ed elaborazione dati, elaborazione cedolini paga, attività di copisteria e dattilografia.

16. Attività collegate ed inerenti il turismo e lo sport, gestione stabilimenti balneari, gestione campeggi, gestione impianti sportivi e ricreativi, gestione alberghi e strutture ricettive in genere.

17. Attività di raccolta, trasporto smaltimento e stoccaggio dei rifiuti, spazzamento stradale, lavaggio e manutenzione cassonetti; intermediazione rifiuti; bonifiche dei siti contaminati; pulizia e sanificazione degli arenili; autospurgo; pulizie caditoie, pozzetti e fognature stradali, noleggio attrezzature e mezzi. Attività di produzione di energia anche derivante da trattamento dei rifiuti.

18. Progettazione e realizzazione di software collegati a censimenti, rilevazioni statistiche, raccolte differenziate e integrate.

19. Conduzione sia totale che parziale di attività produttive e di servizio per il riutilizzo ecologico di carta, vetro, residui metallici e plastici, residui di fibre naturali e di quant'altro possa essere riutilizzato con risparmio di risorse naturali.

20. Attività di montaggio e smontaggio ponteggi e allestimenti.

21. Attività di intermediazione nella circolazione dei beni, di vendita e di commercializzazione sia all'ingrosso che al minuto di qualsivoglia tipo di prodotto attinente alle diverse attività produttive e di servizio di cui si occupa la Cooperativa o che comunque siano funzionali al raggiungimento degli scopi sociali. Potrà commercializzare all'ingrosso e al minuto tutti i prodotti derivanti dalla cellulosa e dalla carta riciclata, nonché tutti i prodotti derivanti dal riutilizzo ecologico dei rifiuti urbani e industriali.

22. I servizi ausiliari integrati forniti ad una organizzazione privata o pubblica, la fornitura completa di manutenzione e gestione per un servizio di global service;

23. Servizi di assistenza a terra aeroportuale;

24. Gestione servizi doganali, di spedizione e di recapito anche di valori e documenti.

25. Gestione, manutenzione impianti esterni di illuminazione; installazione e manutenzione toponomastica, segnaletica orizzontale e verticale per la sicurezza stradale e ospedaliera;

26. Gestione impianti di stoccaggio e distribuzione di combustibile, carburanti e lubrificanti, fornitura di combustibili liquidi, gassosi e solidi ad enti Pubblici e Privati.

27. Servizio di rilevazione generale delle utenze; lettura contatori gas, acqua ed elettricità; distribuzione bollette e cartelle, studi e progettazioni per il recupero energetico; agenzia di recapito; vuotatura e trasporto cassette postali; affissioni e riscossioni tributi per affissioni; rilevazione, gestione e riscossione di ogni e qualsiasi genere di tributo; agenzie di viaggi e servizi turistici in genere.

28. Assunzione e gestione di qualsiasi esternalizzazione, globale o parziale, di attività produttive relative ad ogni settore e lavorazione industriale fra cui: industrie

alimentari, farmaceutiche, chimiche e petrolchimiche, metallurgiche e meccaniche, industrie della ceramica e del vetro, industrie dell'abbigliamento e tessile, industrie manifatturiere del legno.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque attività connessa od affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria compreso il rilascio di fidejussioni anche gratuite e garanzie reali, ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi. Potrà inoltre promuovere la costituzione di società di capitale con partecipazione anche maggioritaria e/o di controllo, nonché acquisire partecipazione anche maggioritaria e/o di controllo in società di capitali, salvo comunque lo scopo mutualistico.

29. servizi integrativi di ristorazione sotto qualsiasi forma a favore di soggetti pubblici e privati attraverso attività alimentari complesse e attività alimentari semplici.

30. preparazione pasti, sporzionamento e somministrazione pasti per enti pubblici e privati.

31. gestione ristoranti, self-service, cucine, mense, bar, gastronomie pasticcerie ed altre attività affini per enti pubblici e privati.

32. costituzione e gestione di centri di produzione e distribuzione di pasti e di prodotti della gastronomia in generale.

33. costituzione e gestione centri per il confezionamento di pasti da asporto collocandoli in qualsiasi luogo presso soggetti pubblici o privati.

34. servizi di catering, confezionamento pasti, servizi generali e speciali di cucina e ristorazione collettiva per enti pubblici e privati.

35. acquisto e vendita di generi alimentari al minuto e all'ingrosso.

36. vendita di alimenti e bevande attraverso utilizzo di distributori automatici.

Esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale e soltanto nell'ambito dei propri soci, la Cooperativa potrà effettuare la raccolta dei prestiti da disciplinarsi con apposito regolamento.

E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio fra i non soci sotto ogni forma.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

### TITOLO III

#### SOCI

Art. 5: Numero e requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire e che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi sociali, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Possono essere ammessi anche soci sovventori e finanziatori, sia persone fisiche

che persone giuridiche, nei limiti previsti dalla Legge.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprie imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione potrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali ed eventualmente determinare le incompatibilità.

Art. 6: Procedura di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, cittadinanza;
- b) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organismi sociali;
- c) impegno al versamento della eventuale tassa di ammissione;
- d) ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore al minimo stabilito dall'atto costitutivo, né superiore al limite massimo fissato dalla Legge.

I soci cooperatori dovranno inoltre fornire l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale. La delibera di ammissione viene comunicata al socio a mezzo raccomandata A.R. o raccomandata a mano, e diventa efficace con l'iscrizione nel libro dei soci.

A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, nella quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato con la cooperativa, il socio stesso aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel regolamento di cui al successivo articolo 25.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Con delibera dell'Assemblea ordinaria saranno stabilite le modalità per l'ammissione dei soci sovventori e gli eventuali privilegi attribuiti.

Art. 7: Obblighi dei soci

I soci cooperatori sono obbligati:

- a) all'immediato versamento della eventuale tassa di ammissione, che non sarà restituita in alcun caso;
- b) a sottoscrivere le quote di cui al precedente articolo 6;
- c) a versare, oltre l'importo delle quote, il sovrapprezzo eventualmente determinato

dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori, con le modalità e nei termini previsti dai successivi articoli;

d) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

#### Art. 8: Divieti

E' fatto divieto ai soci cooperatori di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese, salvo specifica autorizzazione del consiglio di amministrazione che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

#### Art. 9: Diritti dei soci

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

#### Art. 10: Soci speciali

Il consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. la quota di capitale che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, non dovrà comunque essere inferiore al minimo previsto per legge per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 26, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione

di strumenti finanziari.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel consiglio di amministrazione della cooperativa.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2545- bis del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 6

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 13.

#### TITOLO IV

#### RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

##### Art. 11: Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può recedere il socio cooperatore:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali o il cui rapporto di lavoro – subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo;
- c) in ogni altro caso in cui non intenda proseguire nell'attività cooperativa, con il preavviso minimo previsto nel contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento per l'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, o per il periodo contenuto nei contratti che regolano gli altri tipi di rapporto associativo. Il mancato preavviso darà luogo ad una penale corrispondente alla retribuzione, o compenso per le giornate di preavviso non effettuate.

Spetta al consiglio di amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto

mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci sovventori hanno diritto di recedere unicamente nei casi e con le modalità previste dall'art. 2437 del Codice Civile.

#### Art. 12: Decadenza

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei Soci cooperatori interdetti, inabilitati, falliti, nei confronti di quelli che vengono a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 5, di quelli in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia o che comunque abbiano raggiunto l'età pensionabile, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

Sono dichiarati decaduti quei soci che volontariamente abbiano rassegnato le proprie dimissioni dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato o abbiano dichiarato la loro volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto di lavoro. E' causa di decadenza anche l'aver subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori.

Quando ricorrono particolari esigenze interne della Cooperativa, l'Assemblea ha facoltà di escludere dalla decadenza i Soci cooperatori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

Lo scioglimento del rapporto sociale per recesso e decadenza, limitatamente al Socio cooperatore, ha effetto dall'annotazione nel Libro dei Soci.

#### Art. 13: Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio cooperatore:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
- b) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;
- c) che si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
- d) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- e) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;
- f) che abbia subito condanne che comportino l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici;
- g) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- h) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- i) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 8, senza la prevista autorizzazione del Consiglio di amministrazione;
- j) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, alla Cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli, con comportamenti contrari o estranei all'interesse della cooperativa.

k) Che senza giustificato motivo si rifiuti, benchè formalmente richiesto, di partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci.

Art. 14: Provvedimenti in caso di recesso, decadenza ed esclusione

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, o, in difetto, mediante raccomandata a mano, con rispettiva ricevuta.

Salvo diversa e motivata decisione del consiglio di amministrazione, alla deliberazione di recesso, di decadenza o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi dei precedenti articoli 3 e 6.

Art. 15: Liquidazione dei soci

I soci receduti, decaduti o esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato, ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 26 e 30 la cui liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Il pagamento deve essere fatto entro i termini previsti per legge.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 26 a titolo di ristorno, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

In ogni caso, il rimborso, verrà liquidato su richiesta scritta dell'interessato.

Art. 16: Morte del socio

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata e rivalutata si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo.

Art. 17: Modalità liquidazione

I soci decaduti, receduti od esclusi o gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre l'anno della scadenza dei 180 giorni indicati nei precedenti articoli.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione od atto notorio, o dichiarazione sostitutiva, comprovanti che sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

Trascorso il termine di cui al comma 1 le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso e quelle comunque non rimborsate, si prescrivono a favore del fondo di riserva.

TITOLO V

SOCI FINANZIATORI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

Art. 18: Soci finanziatori

Ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti articoli, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ.

Il socio finanziatore può essere sia persona fisica che persona giuridica.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Art. 19: Conferimenti dei soci finanziatori e trasferibilità dei titoli

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei sovventori, di cui al successivo art. 27 del presente Statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 25 ciascuna.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

Salva contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, il socio finanziatore, ad eccezione delle azioni di socio sovventore e delle azioni di partecipazione cooperativa, non può trasferire i titoli ai soci ordinari.

La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1.

Art. 20: Modalità di emissione e diritti amministrativi dei soci finanziatori

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. A ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.

Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La

deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

**Art. 21: Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori**

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui all'articolo 20.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 c.c.

La delibera di emissione di cui all'articolo 20, comma 1, può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.

In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, cod. civ., per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

**Art. 22: Programmi pluriennali per lo sviluppo aziendale**

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, legge 59/1992. In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dal precedente art. 21.

Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, sono

determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui al primo comma del presente articolo.

L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.

Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.

**Art. 23: Assemblea speciale dei soci finanziatori**

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, C.C., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente Statuto.

**Articolo 24: Strumenti finanziari partecipativi diversi dalle azioni**

Con delibera dell'assemblea straordinaria, la cooperativa può emettere strumenti finanziari partecipativi diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale dei soci, secondo la disciplina dettata per le società per azioni agli articoli 2346 comma 6 e 2351 comma 5 del codice civile ed in conformità all'art. 2526 del codice civile. In tal caso, con regolamento approvato dalla medesima assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- a. l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi;
- b. gli eventuali diritti patrimoniali ed amministrativi.

Gli apporti dei sottoscrittori degli strumenti finanziari partecipativi possono avere ad oggetto denaro, anche mediante compensazione di crediti vantati nei confronti della cooperativa, e vengono iscritti ad apposita riserva del patrimonio netto.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce, altresì, i compiti, che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione, ai fini del collocamento dei titoli.

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, gli strumenti finanziari di cui al presente articolo possono essere sottoscritti e trasferiti esclusivamente previa comunicazione al consiglio di amministrazione, che ha facoltà di pronunciarsi in merito entro 60 giorni. In caso di mancato gradimento, il consiglio provvederà ad indicare altro acquirente gradito. Decorso il predetto termine, i titoli potranno essere trasferiti al proposto acquirente. In caso di trasferimento ai soci ordinari, si applica la disciplina contenuta nelle lettere b) e c) dell'art. 2514 del codice civile.

Ai medesimi possessori di strumenti finanziari è riservata la nomina di almeno un amministratore, di un sindaco effettivo e supplente, nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa. I diritti amministrativi saranno esercitati dai titolari degli strumenti finanziari mediante deliberazione della relativa Assemblea speciale.

All'assemblea speciale dei possessori di strumenti finanziari partecipativi ed al

relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal precedente articolo 23.

Gli strumenti finanziari sono remunerati mediante la partecipazione al riparto degli utili di esercizio nella misura stabilita con la deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui al primo comma, che avverrà in via privilegiata sulla base dell'utile risultante dal bilancio approvato, al netto delle destinazioni di utili obbligatorie per legge. Ferma restando la natura patrimoniale di tali apporti, la delibera di emissione può stabilire che la remunerazione annuale degli strumenti finanziari sia stabilita anche parzialmente in misura fissa, da attribuirsi anche in assenza di utili.

Il valore degli strumenti finanziari può essere ridotto in conseguenza di perdite con diritto alla postergazione rispetto all'utilizzo di tutte le altre riserve del patrimonio netto e del capitale sociale. In caso di scioglimento della Cooperativa, gli strumenti finanziari sono rimborsati con priorità rispetto alle azioni dei soci cooperatori e degli eventuali soci finanziatori, per il loro intero valore.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., i titolari di strumenti finanziari potranno esercitare per l'intero o parzialmente il diritto di recesso decorso il termine di 3 (tre) anni dalla data di sottoscrizione degli strumenti finanziari. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione degli strumenti finanziari può stabilire un periodo maggiore. Il diritto di recesso potrà essere esercitato secondo le disposizioni degli artt. 2437 e segg. c.c., ferma restando l'indivisibilità delle riserve di cui all'art. 2545-ter. In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso degli strumenti finanziari dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti del codice civile.

## TITOLO VI

### TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI COOPERATORI

#### Art. 25: Regolamento

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, ai sensi dell'art. 6, Legge 3 aprile 2001, n. 142.

Il Regolamento Interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte. In momenti di speciale difficoltà i soci possono validamente rinunciare a parte delle loro spettanze negli interessi della cooperativa previa delibera dell'assemblea ordinaria

Il Regolamento Interno può definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.

#### Art. 26: Ristorni

L'assemblea può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali – in via generale – debbono considerare la qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

a. in forma liquida;

b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni di capitale,

c. mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui ai precedenti articoli.

La ripartizione dei ristorni ai soci cooperatori, è consentita solo dopo che siano state effettuate le destinazioni degli utili di cui al successivo art. 30, comma 4, lettere a), b), c), d) ed e).

## TITOLO VII

### PATRIMONIO SOCIALE

#### Art. 27: Patrimonio

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

\* da un numero illimitato di quote dei soci cooperatori, ciascuna di importo non inferiore al minimo di legge, e non superiore al limite massimo previsto dalla legge;

\* dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna del valore di euro 25;

\* dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di euro 25, destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale;

\* dalle azioni di partecipazione cooperativa, ciascuna del valore di euro 25, destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;

b. dal Fondo Strumenti finanziari partecipativi, costituito con gli apporti di cui precedente articolo 24, ciascuno del valore nominale di €25;

c. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 30 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti, nonché le eventuali tasse di ammissione;

d. dall'eventuale sovrapprezzo azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi dei precedenti articoli;

e. dalla riserva straordinaria;

f. dalle riserve divisibili (in favore dei soci finanziatori), formate ai sensi dell'articolo 21;

g. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

Le riserve, salvo quelle di cui alle precedenti lettere d) ed f), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

#### Art. 28: Versamento delle quote dei soci cooperatori

Le quote sottoscritte dai soci cooperatori possono essere versate a rate secondo le modalità e nei termini stabiliti dal consiglio di amministrazione.

#### Art. 29: Trasferibilità delle quote dei soci cooperatori

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute.

#### Art. 30: Bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio d'amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro

centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dal consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 26 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge vigente;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) a remunerazione degli strumenti finanziari partecipativi di cui al precedente articolo 24;
- e) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal presente statuto;
- f) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alle lettere f) ed g) dell'art. 27.

#### TITOLO VIII

##### ORGANI SOCIALI

Art. 31: Sono organi della Società:

- A) l'Assemblea dei Soci;
- B) il Consiglio di Amministrazione;
- C) il Presidente;
- D) il Collegio Sindacale.

Art. 32: Assemblee

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie, possono aver luogo anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

Modalità di convocazione

Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

L'avviso è inviato per lettera raccomandata, raccomandata a mano o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno 15 giorni prima dell'adunanza. In alternativa, l'avviso può essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale o in un quotidiano a diffusione nazionale.

Il consiglio di amministrazione potrà, a sua discrezione, in aggiunta a quella obbligatoria, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee, che comunque, sarà affisso nei locali della Sede Sociale almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea deve essere convocata nei successivi trenta giorni quando ne sia fatta richiesta, con l'indicazione delle materie da trattare, dall'organo di controllo o da almeno un decimo dei soci; qualora il consiglio di amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'organo di controllo.

Art. 33: Assemblea ordinaria

L'Assemblea Ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- b) procede alla nomina delle cariche sociali, nel rispetto della eventuale riserva di nomina a favore dei soci finanziatori e dei possessori di strumenti finanziari di cui agli articoli 20 e 24e in ogni caso con modalità tali da consentire agli stessi la nomina in assemblea generale del numero di amministratori loro spettante conformemente agli articoli 20 e 24 alla relativa delibera di emissione;
- c) determina la misura delle medaglie di presenza da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei sindaci;
- d) approva i regolamenti interni, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;
- e) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- f) delibera l'eventuale erogazione di trattamenti economici ulteriori ai sensi dell'art. 3 comma 2, della legge 3 Aprile 2001 n° 142 e delibera sull'eventuale erogazione del ristoro ai sensi dell'articolo 26 del presente statuto;
- g) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;
- h) delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 6;
- i) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori;
- j) delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi, ed eccezionalmente, quando particolari esigenze lo richiedano, entro i sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

Assemblea straordinaria:

L'assemblea straordinaria delibera:

1. sulle modificazioni dell'atto costitutivo;
2. sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa;
3. sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;
4. sulla emissione degli strumenti finanziari ai sensi e conformemente agli articoli 20 e 24 del presente statuto.

Art. 34: Validità delle assemblee

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quanto siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società in cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei 3/5 dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

Art. 35: Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano o per divisione. Per le elezioni delle cariche sociali o quando trattasi di persone si procederà anche con il sistema della votazione a scrutinio segreto qualora

l'assemblea lo delibera.

**Art. 36: Diritto di voto**

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi. Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta.

Per i soci finanziatori si applica l'articolo 20 del presente statuto.

Per i soci speciali si applica l'articolo 10 del presente statuto.

I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto.

Ad ogni socio non può essere conferita più di 1 (una) delega.

I soci finanziatori possono conferire delega alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 2372 c.c.

La Associazione Nazionale di categoria e le Organizzazioni cooperative regionali cui la Cooperativa aderisce, potranno partecipare con i propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea, senza diritto al voto.

**Art. 37: Verbali**

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta da un socio eletto dall'assemblea stessa.

L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal notaio.

**Art. 38: Assemblee separate**

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 c.c., la cooperativa istituisce le assemblee separate. Ove non si verificassero i presupposti di legge è facoltà del Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione prevedere lo svolgimento di assemblee separate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di soci.

Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l'assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata.

Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci della cooperativa sono raggruppati in Sezioni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistano sedi secondarie o unità locali. Tali sezioni potranno essere create anche in zone prive delle strutture suddette, quando per numero dei soci ed importanza di attività sia ritenuto opportuno per gli organi della cooperativa.

Ciascuna sezione non può essere formata con un numero inferiore a 50 soci. Qualora il numero di soci di una sezione si riduca al di sotto della soglia sopra stabilita, il consiglio di amministrazione provvede ad assegnare i soci alla sezione più vicina.

Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate.

Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati all'assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento. In ogni caso, nell'assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

Tutti i delegati debbono essere soci. Ogni assemblea separata eleggerà,

scegliendoli tra i soci, nella proporzione di uno ogni dieci, o frazione di dieci soci in essa presenti o rappresentati, i propri delegati alla Assemblea generale.

Quando si adopera tale forma di convocazione, l'Assemblea generale sarà costituita dai delegati presenti delle assemblee separate, ciascuno dei quali rappresenterà il numero dei soci attribuitogli e risultante dal processo verbale della rispettiva assemblea separata.

Il numero dei soci complessivamente rappresentato dai delegati presenti delle assemblee separate condiziona la validità dell'Assemblea generale in prima convocazione e in seconda convocazione.

Per ogni deliberazione dell'Assemblea generale il computo dei voti di ciascuna deliberazione va effettuato sulla base di quelli riportati nelle singole assemblee separate e risultanti da processi verbali delle assemblee separate dai rispettivi delegati che siano presenti nell'Assemblea generale.

Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.

Art. 39: Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da n° 9 a n° 19 consiglieri.

Ai possessori di strumenti finanziari di cui ai precedenti articoli 20 e 24 è riservata la nomina di almeno un amministratore, fermi restando i limiti di cui all'art. 2542 del codice civile.

Salvo quanto previsto per i soci finanziatori dall'articolo 20 del presente statuto, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori possono essere scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale e in conformità dei criteri e dei parametri stabiliti all'uopo da apposito regolamento elettorale.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 c.c., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese, a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di amministrazione della cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica 3 (tre) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili in base alle norme vigenti.

I Consiglieri sono dispensati da prestare cauzione.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che sono chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della Cooperativa.

Il Consiglio elegge, nel suo seno, il Presidente ed uno o più Vice Presidenti indicando, in quest'ultimo caso, chi sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento; il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà utile ed opportuno, oppure quando gli sia fatta richiesta da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun consigliere, da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori

in carica.

Le votazioni sono normalmente palesi, sono invece segrete quando venga richiesto da 1/3 dei consiglieri, oppure quando trattasi di argomenti nei quali sono interessati sindaci, amministratori, il direttore oppure loro parenti ed affini fino al terzo grado. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere bilanci consuntivi e preventivi;
- c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso istituti di credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti, effetti cambiari e cartolari in genere;
- e) concorrere a gare di appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- f) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti a cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- g) conferire procure e nominare un direttore e/o una direzione tecnico operativa, determinandone le funzioni e le responsabilità, della quale direzione fanno parte di diritto il Presidente ed i Vice Presidenti;
- h) assumere e licenziare il personale della Società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- j) relazionare, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.
- k) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione di legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea generale.
- l) il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381, comma 4, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la

costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

L'azione di cui all'articolo 2393 bis deve essere esercitata dai soci che rappresentano almeno 1/3 del capitale sociale Art. 40: Sostituzione degli amministratori In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del c.c.

Art. 41: Il presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche facoltà di nominare avvocati, procuratori e professionisti in genere, conferendo anche procure alla lite davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri, in tutto od in parte, ad uno o più Vice Presidenti o ad un membro del Consiglio, nonché con speciale procura, ad impiegati della Società.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni e funzioni spettano al o ai Vice Presidenti indicati dal Consiglio.

Art. 42: Il collegio sindacale

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è riservata, nel rispetto dell'articolo 2543 c.c. ai possessori di strumenti finanziari di cui agli artt. 20 e 24 .

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci (sotto la propria responsabilità ed a proprie spese) possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

#### Art. 43: Controllo contabile

Il controllo contabile viene eseguito nei casi e secondo le norme di legge vigenti da un revisore contabile o società di revisione ai sensi degli articoli 2409 bis e seguenti del c.c.

#### TITOLO IX

#### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

##### Art. 44: Scioglimento

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori.

La nomina di un liquidatore è riservata ai possessori di strumenti finanziari di cui ai precedenti articoli 20 e 24.

##### Art. 45: Devoluzione patrimonio

In caso di estinzione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso degli apporti di capitale effettivamente versati dai possessori di strumenti finanziari di cui al precedente articolo 24 il rimborso del capitale sociale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, ed i dividendi eventualmente maturati, , nonché l'assegnazione ai soci finanziatori di ulteriori importi il cui valore sia pari alla quota parte agli stessi spettante delle eventuali riserve divisibili formate ai sensi del precedente art. 21, deve essere devoluto al fondo mutualistico di promozione e sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992, n° 59.

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### Art. 46: Regolamenti interni

Per disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione elaborerà appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

##### Art. 47: politiche sociali/ Clausole mutualistiche

Per valorizzare la finalità mutualistica, la cooperativa prevede la creazione di una organizzazione sociale, composta da:

- \* dalle sezioni soci,
- \* dai comitati soci,
- \* dall'ufficio soci.

In relazione a quanto previsto dal precedente articolo 46, per la definizione delle competenze e del funzionamento dell'organizzazione sociale, si rimanda ad apposito regolamento elaborato dal consiglio di Amministrazione e successivamente sottoposto all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

Le clausole mutualistiche previste dagli articoli 27, 30, 45 del presente statuto, sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

Indice:

#### TITOLO I

#### DENOMINAZIONE SEDE DURATA

art. 1 - Denominazione -sede

art. 2 – Durata

#### TITOLO II

#### SCOPO OGGETTO

art. 3 - Scopo

art. 4 – Oggetto

#### TITOLO III

#### SOCI

art. 5 - Numero e requisiti dei soci

art. 6 - Procedura di ammissione

art. 7 - Obblighi dei soci

art. 8 - Divieti

art. 9 - Diritti dei soci

art. 10 - Soci speciali

TITOLO IV

RECESSO DECADENZA ESCLUSIONE

art. 11 - Recesso

art. 12 - Decadenza

art. 13 - Esclusione

art. 14 - Provvedimenti in caso di recesso, decadenza ed esclusione

art. 15 - Liquidazione dei soci

art. 16 - Morte del socio

art. 17 - Modalità liquidazione

TITOLO V

SOCI FINANZIATORI RD ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

art. 18 - Soci finanziatori

art. 19 - Conferimenti dei soci finanziatori e trasferibilità dei titoli

art. 20 - Modalità di emissione e diritti amministrativi dei soci finanziatori

art. 21 - Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori

art. 22 - Programmi pluriennali per lo sviluppo aziendale

art. 23 - Assemblea speciale dei soci finanziatori

art. 24 - Strumenti finanziari partecipativi diversi dalle azioni

TITOLO VI

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI COOPERATORI

art. 25 - Regolamento

art. 26 - Ristorni

TITOLO VII

PATRIMONIO SOCIALE

art. 27 - Patrimonio

art. 28 - Versamento delle quote dei soci cooperatori

art. 29 - Trasferibilità delle quote dei soci cooperatori

art. 30 - Bilancio

TITOLO VIII

ORGANI SOCIALI

art. 31 - Assemblee

art. 32 - Modalità di convocazione

art. 33 - Assemblea ordinaria

art. 34 - Validità delle assemblee

art. 35 - Votazioni

art. 36 - Diritto di voto

art. 37 - Verbali

art. 38 - Assemblee separate

art. 39 - Consiglio di Amministrazione

art. 40 - Sostituzione degli amministratori

art. 41 - Il Presidente

art. 42 - Il collegio sindacale

art. 43 - Il controllo contabile

TITOLO IX

SCIoglimento e LIQUIDAZIONE

art. 44 - Scioglimento

art. 45 – Devoluzione patrimonio

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI

art. 46 – Regolamento interno

art. 47 – Politiche sociali/ clausole mutualistiche

F.to: Giada Molli

F.to: Serena Meucci Notaio (impronta del sigillo)